

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 - Il Piano Comunale delle Attività Estrattive	3
Art. 2 - Oggetto delle norme Tecniche di Attuazione.....	3
TITOLO II - MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PIANO	4
Art. 3 - Modalità di attuazione del Piano	4
Art. 4 - Piano Particolareggiato per l'attività estrattiva	5
Art. 5 - Disciplina della valutazione di impatto ambientale	5
Art. 6 - Autorità competente	6
Art. 7 – Gli elaborati da sottoporre alle procedure di verifica (screening) e di VIA	6
Art. 8 - Autorizzazione convenzionata	7
Art. 9 - Decadenza	9
Art. 10 - Revoca e sospensione.....	9
Art. 11 - Convenzione.....	9
Art. 12 - Ambiti vincolati.....	10
TITOLO III - VERIFICA, VIGILANZA E SANZIONI	11
Art. 13 - Verifica.....	11
Art. 14 - Denuncia di esercizio	11
Art. 15 - Vigilanza in materia di polizia mineraria.....	11
Art. 16 - Rete di punti quotati	12
Art. 17 - Relazione annuale sull'attività estrattiva	12
Art. 18 - Sanzioni	12
TITOLO IV - DIRETTIVE PER LA COLTIVAZIONE DELLE CAVE	13
Art. 19 - Distanze da opere e manufatti	13
Art. 20 - Aree di salvaguardia dei punti di prelievo dell'acqua potabile	14
Art. 21 - Rispetto di costruzioni particolari ed alberature di pregio	15
Art. 22 - Recinzione dell'area di cava e misure di sicurezza	15
Art. 23 - Decorticazione e conservazione del terreno vegetale	16
Art. 24 - Materiale di scarto	17
Art. 25 - Fossi di guardia	17
Art. 26 - Apertura di nuovi fronti di scavo	17
Art. 27 - Tutela degli acquiferi sotterranei	18
Art. 28 - Tutela della permeabilità dell'acquifero sotterraneo	19
Art. 29 - Pendenza delle scarpate ed altezza dei fronti di scavo.....	20
Art. 30 - Strada di accesso - Polverosità.....	20
Art. 31 - Inadeguatezza della rete viaria	21
Art. 32 - Rumore	22
Art. 33 - Discariche.....	22
Art. 34 - Reperti di interesse storico, archeologico e paleontologico e ordigni bellici	22
Art. 35 - Impianti di prima lavorazione e attrezzature di servizio	23
Art. 36 - Impianti fissi di trasformazione degli inerti.....	23
Art. 37 - Direttore responsabile dei lavori di cava.....	25

TITOLO V - DIRETTIVE PER LA SISTEMAZIONE FINALE DELLE CAVE	26
Art. 38 - Finalità e modalità generali di ripristino e recupero	26
Art. 39 - Direzione lavori delle opere di sistemazione finale	26
Art. 40 - Oggetto e natura del ripristino e del recupero	29
Art. 41 - Termini dei lavori di ripristino/recupero e collaudo dei lavori	29
Art. 42 - Ripristino agricolo	30
Art. 43 - Recupero naturalistico	30
Art. 44 - Ritombamento delle cave	31
TITOLO VI – PRESCRIZIONI PROGETTUALI.....	32
Art. 45 - Previsioni del Piano delle Attività Estrattive	32
Art. 46 - Prescrizioni generali	32
Art. 47 – Unità di cava 1 – Cà Taro	32
Art. 48 – Unità di cava 2 – Impianto SIP	36
Art. 49 – Unità di cava 3 – Cà Rossa Sud.....	39
Art. 50 – Unità di cava 4 – Naviglio Taro	42
Art. 51 – Unità di cava A6 – C. della Pace.....	44
ALLEGATO 1 - CONTENUTI DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO	46
ALLEGATO 2 - CONTENUTI DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE (AI SENSI DELL'ART. 13 DELLA L.R. 17/91)	54
ALLEGATO 3 - SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ATTIVITÀ ESTRATTIVA.....	58
ALLEGATO 4 – SCHEDA DEL CATASTO DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE	71

NOTA ALLA LETTURA DELLA VERSIONE CONTRODEDOTTA

I comma modificati rispetto alla versione adottata sono evidenziati con una linea laterale sulla parte destra della pagina.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**Art. 1 - Il Piano Comunale delle Attività Estrattive**

Il Piano Comunale delle Attività Estrattive (P.A.E.) è elaborato sulla base delle previsioni, indirizzi e prescrizioni contenute nel Piano Infraregionale per le Attività Estrattive della Provincia di Parma (P.I.A.E.) ed individua:

- le aree destinate ad attività estrattive rivolte al soddisfacimento degli obiettivi quantitativi;
- le modalità di attuazione degli interventi estrattivi;
- le modalità di coltivazione delle cave, i tipi di ripristino, le destinazioni finali delle stesse.

Il P.A.E. si compone dei seguenti elaborati:

	n° Elab.	scala
A - ANALISI		
A1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE	1	1:25.000
A2 STATO DI FATTO DELL'ATTIVITA' ESTRATTIVA	1	110.000
A3.1 AMBITO ESTRATTIVO AC 10- "NAVIGLIO TARO" - GEOLITOLOGICA	1	1:5.000
A3.2 AMBITO ESTRATTIVO AC 12- "MADREGOLO" - GEOLITOLOGICA	1	1:5.000
A4.1 AMBITO ESTRATTIVO AC 10- "NAVIGLIO TARO" - IDROGEOLOGIA	1	1:5.000
A4.2 AMBITO ESTRATTIVO AC 12- "MADREGOLO" - IDROGEOLOGIA	1	1:5.000
A5.1 AMBITO ESTRATTIVO AC 10- "NAVIGLIO TARO" - USO REALE DEL SUOLO	1	1:5.000
A5.2 AMBITO ESTRATTIVO AC 12- "MADREGOLO" - USO REALE DEL SUOLO	1	1:5.000
B - RELAZIONE TECNICA	1	
C - PROGETTO		
P1.1 PROGETTO - AMBITO ESTRATTIVO AC 12- "MADREGOLO"	1	1:5.000
P1.2 PROGETTO- AMBITO ESTRATTIVO AC 10- "NAVIGLIO TARO"	1	1:5.000
P1.3 PROGETTO- AMBITO ESTRATTIVO A6 "C. DELLA PACE"	1	1:5.000
P 2 IMPIANTI DI TRASFORMAZIONE INERTI	1	1:10.000
D - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE	1	

In caso di incongruenza tra gli elaborati del presente Piano sono da ritenersi vincolanti le prescrizioni e gli indirizzi delle Norme tecniche di attuazione e delle tavole di progetto nel presente ordine.

Art. 2 - Oggetto delle norme Tecniche di Attuazione

Le presenti norme disciplinano l'esercizio di tutte le attività aventi le seguenti caratteristiche:

- attività di estrazione ed asporto di materiali naturali di 2^a categoria di cui al R.D. n. 1443/1927 di qualunque tipo e per qualunque causa;

- attività di prima lavorazione effettuata su materiali di cui al punto 1) e le attrezzature di servizio.

Per attività di estrazione si intendono le attività svolte in aree diverse dal demanio fluviale che comportino modifiche dello stato fisico del suolo o del sottosuolo, dirette alla estrazione, a fine di trasformazione, selezione o comunque utilizzazione e commercializzazione, dei materiali appartenenti alla categoria prevista dal 3° comma dell'articolo 2 del R.D. 20/07/1927 n. 1443.

Non rientrano nel campo di applicazione delle presenti norme le operazioni legate alla realizzazione di costruzioni e le operazioni tendenti al miglioramento fondiario delle aziende agricole, purché non comportino utilizzo del materiale estratto per fini non direttamente connessi alla realizzazione delle opere previste o la sua commercializzazione.

Per impianti di prima lavorazione si intendono gli impianti di trattamento per la frantumazione, macinazione, vagliatura, classificazione, lavaggio e insilaggio dei materiali litoidi.

Per attrezzature di servizio si intendono i manufatti adibiti al ricovero dei mezzi impiegati, al deposito dei materiali, ai servizi del personale addetto, agli uffici dell'Impresa.

TITOLO II - MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PIANO

Art. 3 - Modalità di attuazione del Piano

Le zone destinate ad attività estrattiva sono quelle individuate dall'apposita simbologia nelle Carte di Progetto del P.A.E..

L'attività estrattiva è consentita esclusivamente nelle aree individuate dal Piano Comunale delle Attività Estrattive, individuazioni che verranno determinate dal Comune sulla base delle previsioni e delle indicazioni contenute nel P.I.A.E., nel rispetto dell'art. 7 della L.R. 17/91 ed ai sensi della L.R. 20/2000.

Il Progetto di coltivazione e di sistemazione finale deve essere sottoposto alle procedure individuate dalla L.R. 18 maggio 1999, n° 9 "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale", come modificata dalla L.R. 16 novembre 2000, n. 35.

Le cave previste da piani particolareggiati approvati non sono soggette alla procedura di VIA.

Le previsioni estrattive contenute nel P.A.E. si attuano mediante autorizzazione convenzionata, ex art.11 della L.R. 18 luglio 1991, n° 17 e s.m..

Art. 4 - Piano Particolareggiato per l'attività estrattiva

I Piani particolareggiati adottati o approvati in data precedente all'entrata in vigore della L.R. 35/2000, per i quali è data la possibilità di concludere il procedimento di approvazione secondo quanto previsto dall'art. 8 della L.R. 18 luglio 1991 n. 17, dovranno presentare i contenuti di cui all'Allegato 1, parte integrante delle presenti Norme Tecniche di Attuazione.

Il Piano Particolareggiato ha la funzione di organizzare razionalmente l'attività di coltivazione e di ripristino per ridurre al minimo gli effetti negativi derivanti dall'attività estrattiva. A tale scopo deve essere corredato da una valutazione di compatibilità ambientale, con la quale si formula un giudizio complessivo sugli effetti ambientali delle attività estrattive oggetto del Piano Particolareggiato. La valutazione di compatibilità ambientale contiene, inoltre, le prescrizioni di particolari misure da adottare nella fase di attuazione, quali azioni mitigative di particolari impatti, monitoraggio, prove sperimentali per interventi di ripristino, forme e modalità di controllo periodico degli interventi estrattivi.

Il Piano Particolareggiato deve essere corredato da:

- 1 - Documentazione amministrativa
- 2 - Titolo conferente la disponibilità dei terreni
- 3 - Documentazione di progetto
 - 3.1 - Relazione illustrativa in linguaggio non tecnico delle caratteristiche del progetto e dei suoi obiettivi
 - 3.2 - Relazione descrittiva dell'ambiente interessato dall'attività estrattiva
 - 3.2.1 - Individuazione e definizione del sito
 - 3.2.2 - Descrizione del sito
 - 3.3 - Studio di compatibilità ambientale
 - 3.4 - Lineamenti generali del progetto di coltivazione e ripristino
 - 3.5 - Programma economico-finanziario di massima.

Per gli ambiti estrattivi in prossimità di corsi d'acqua ricadenti nelle aree golenali (fasce A e B individuate dal P.A.I. redatto dall'Autorità di bacino del fiume Po, approvato con D.P.C.M. in data 24/05/2001) o nelle vicinanze delle opere di contenimento idraulico (entro 500 m dall'argine maestro), lo Studio di compatibilità ambientale sarà corredato da uno Studio di compatibilità idraulica, per il tratto d'asta di influenza, secondo un criterio di organicità e esaustività.

Art. 5 - Disciplina della valutazione di impatto ambientale

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo precedente, ai sensi della L.R. 9/99 modif., i progetti inerenti le attività estrattive sono sottoposti alle procedure di verifica (screening) o di VIA come di seguito definito.

Sono assoggettati alle procedure di verifica (screening) i progetti di coltivazione e sistemazione fi-

nale di:

- cave con potenzialità inferiore a 500.000 m³/anno di materiale estratto e/o che interessano un'area complessiva inferiore a 200.000 m²;
- varianti di cave già autorizzate, qualora vengano modificate la superficie di intervento, la potenzialità estrattiva o le modalità di sistemazione finale.

Sono assoggettati alla procedura di VIA i progetti di coltivazione e di sistemazione finale di:

- cave localizzate all'interno di poli estrattivi e ambiti estrattivi individuati dal P.I.A.E. in aree vincolate;
- cave con potenzialità superiore a 500.000 m³/anno di materiale estratto e/o che interessano un'area complessiva superiore a 200.000 m²;
- cave con potenzialità inferiore a 500.000 m³/anno di materiale estratto e/o che interessano un'area complessiva inferiore a 200.000 m², qualora lo richieda l'esito della procedura di verifica (screening);
- cave rientranti anche parzialmente in aree naturali protette;
- cave di cui ai punti al comma precedente, su richiesta del proponente.

Per quanto non ulteriormente specificato, per l'attuazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale dei progetti di cui ai comma precedenti si applicano gli artt. 9 e seg. della L.R. 9/99 modif..

Art. 6 - Autorità competente

Ai sensi dell'art. 5 della L.R. 9/99 modif. il Comune è l'autorità competente per le procedure di valutazione di impatto ambientale relative ai progetti di cui al precedente articolo.

L'autorità competente svolge le procedure di verifica (screening) e VIA su richiesta del proponente ovvero dello sportello unico per le attività produttive.

Per l'espletamento delle procedure di VIA, ovvero per l'esame e l'istruttoria tecnica dei progetti, il Comune istituisce un apposito ufficio, che può essere anche di carattere intercomunale, ovvero avvalersi dell'ufficio competente della Provincia e delle strutture dell'ARPA, tramite apposite convenzioni.

La Provincia è competente per le procedure di valutazione di impatto ambientale relative a progetti di attività estrattiva la cui localizzazione interessi il territorio di 2 o più Comuni o qualora il proponente sia il Comune.

Art. 7 – Gli elaborati da sottoporre alle procedure di verifica (screening) e di VIA

Per i progetti assoggettati alla procedura di verifica (screening) il proponente l'attività estrattiva deve presentare all'autorità competente una domanda, allegando i seguenti elaborati:

- il progetto preliminare;
- una relazione di individuazione e valutazione degli impatti ambientali previsti e/o prevedibili;

- una relazione sulla conformità del progetto alle previsioni in materia urbanistica, ambientale e paesaggistica.

I contenuti degli elaborati di cui sopra, in assenza di più specifiche direttive regionali o provinciali, dovranno risultare conformi alle “Linee guida per la redazione e la valutazione degli elaborati per la procedura di verifica (screening)” di cui all’Allegato B, punto 1, della Deliberazione di Giunta Regionale 15 luglio 2002, n° 1238.

Al fine di sintetizzare la definizione degli impatti individuati e favorire l’attività istruttoria dell’autorità competente, il proponente dovrà altresì presentare le liste di controllo previste dalla sopra citata delibera regionale, debitamente compilate e sottoscritte.

Allo stesso modo, il soggetto richiedente l’attivazione delle procedure di VIA di cui agli artt. 11 e seg. della L.R. 9/99 modif., dovrà allegare alla domanda i seguenti elaborati:

- lo studio di impatto ambientale (SIA);
- il progetto definitivo;
- la documentazione richiesta dalla normativa vigente per il rilascio di intese, concessioni, autorizzazioni, pareri, nulla osta, assensi comunque denominati, necessari per l’effettuazione della conferenza di servizi.

I contenuti degli elaborati di cui sopra, in assenza di più specifiche direttive regionali o provinciali, dovranno risultare conformi alle “Linee guida per la redazione e la valutazione degli elaborati per la procedura di VIA” di cui all’Allegato B, punto 2, della Deliberazione di Giunta Regionale 15 luglio 2002, n° 1238.

Al fine di sintetizzare la definizione degli impatti individuati e favorire l’attività istruttoria dell’autorità competente, il proponente dovrà altresì presentare le liste di controllo previste dalla sopra citata delibera regionale, debitamente compilate e sottoscritte.

Art. 8 - Autorizzazione convenzionata

Al Sindaco compete il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività estrattiva, sulla base della convenzione di cui all’art. 12 della L.R. 17/91 e s.m..

L’autorizzazione è rilasciata esclusivamente nelle aree previste dal P.A.E., su parere della Commissione Tecnica Infraregionale per le Attività Estrattive (C.T.I.A.E.).

La procedura di autorizzazione di cui al Titolo III della L.R. 17/91 e s.m., è attuabile solo a seguito di esito positivo delle procedure di verifica (screening), ovvero di positiva conclusione delle procedure di VIA, ovvero per progetti di cava discendenti da piani particolareggiati depositati o adottati prima dell’entrata in vigore della L.R. 9/99 e s.m..

La domanda di autorizzazione deve essere accompagnata dal progetto di coltivazione, in n° 6 copie, conforme alle indicazioni e prescrizioni del Piano Particolareggiato, ove presente, e contenente:

1. titolo conferente la disponibilità dei terreni;
2. certificato di iscrizione alla Camera di Commercio o, per le Società, Certificato della Cancelleria del Tribunale, dal quale risulti la ragione sociale, la sede, l’indicazione del Legale rappresentante;

3. estratti di mappa catastale e partita catastale dell'area interessata dall'attività estrattiva;
4. relazione geologica, idrogeologica e giacimentologica;
5. piano di coltivazione della cava;
6. progetto di sistemazione finale;
7. proposta di convenzione;
8. localizzazione degli impianti di lavorazione e trasformazione connessi;
9. programma economico-finanziario;
10. documentazione fotografica;
11. designazione del direttore dei lavori ai sensi del D.P.R. 128/59 e s.m. e del D.Lgs. 624/96;
12. bozza del Documento di Salute e Sicurezza (DSS) ai sensi del D.Lgs. 624/96;
13. Documento sulla Stabilità dei Fronti di Scavo (DSFS) ai sensi del D.Lgs. 624/96;
14. ogni altra documentazione e certificazione prevista dalle leggi vigenti.

Per una puntuale definizione dei contenuti tecnici ed amministrativi del Progetto di coltivazione si rimanda all'Allegato 2, parte integrante delle presenti Norme Tecniche di Attuazione.

Le domande di autorizzazione convenzionata potranno essere accolte ed approvate dall'Amministrazione Comunale dopo aver ottenuto parere favorevole da parte di:

- Commissione Tecnica Infraregionale per le Attività Estrattive;
- Organi Statali e Regionali predisposti al rispetto ed alla gestione dei vincoli ambientali;
- A.U.S.L., A.R.P.A., Enti acquedottistici e altri Enti competenti per quanto attiene al controllo delle emissioni, dei rischi ambientali e della tutela delle risorse idriche superficiali e sotterranee;
- Enti preposti alla tutela idraulica.

La domanda di autorizzazione andrà presentata al Sindaco, che la trasmette entro 15 gg. dal ricevimento alla Commissione Tecnica Infraregionale delle Attività Estrattive (C.T.I.A.E.), che deve esprimere un parere entro 60 giorni.

Il Sindaco, previa istruttoria dell'ufficio comunale competente, si pronuncia entro 60 gg. dal ricevimento del parere o dall'inutile scadenza del termine assegnato alla C.T.I.A.E..

La durata dell'autorizzazione e della relativa convenzione non può essere superiore a 5 anni né, di norma, inferiore a 3. Il Sindaco può concedere la proroga, non superiore ad un anno, solo se motivata dalla mancata estrazione di tutte le quantità autorizzate.

L'autorizzazione è subordinata al possesso dei necessari requisiti imprenditoriali, tecnici ed organizzativi da parte del richiedente, da documentarsi ai sensi dell'art. 13 della L.R. 17/91 e s.m..

L'autorizzazione è personale e non può essere ceduta a terzi senza autorizzazione comunale integrativa, pena la decadenza dell'autorizzazione stessa.

L'autorizzazione assorbe la necessità di concessione edilizia.

Per le aree di cava ricadenti in vincolo paesaggistico, il Comune provvederà ad inviare l'autorizzazione, corredata da copia del Piano di coltivazione, al Ministero dell'Ambiente per l'esercizio dell'e-

ventuale potere di annullamento, entro i 60 giorni, previsti dalla L. 431/85 e dal D.Lgs. 490/99.

Art. 9 - Decadenza

Il Sindaco pronuncia la decadenza dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) qualora vengano meno i requisiti del titolare dell'autorizzazione (di cui al comma 2 dell'art. 11 della L.R. 17/91);
- b) qualora il titolare non adempia alle prescrizioni ed agli obblighi contenuti nell'autorizzazione e relativa convenzione e tale inosservanza persista anche dopo la diffida;
- c) qualora il titolare non osservi l'obbligo di consentire l'accesso per ispezioni e controlli e tale inosservanza persista anche dopo la diffida.

In caso di mancato inizio dell'attività estrattiva nel termine di otto mesi dal rilascio dell'autorizzazione, ovvero di interruzione dell'attività estrattiva per un periodo superiore a otto mesi, salvo i casi di forza maggiore, il Sindaco diffida il titolare ad iniziare o a riprendere entro un determinato termine l'attività. Decorso inutilmente il termine assegnato, il Sindaco valuta l'opportunità di pronunciare la decadenza dell'autorizzazione.

Art. 10 - Revoca e sospensione

L'Amministrazione Comunale vigila sulla attività estrattiva provvedendo alla sospensione o alla revoca della medesima, previa contestazione degli addebiti all'esercente, anche nel caso di attività abbandonata o scarsamente sviluppata, ovvero di reiterate infrazioni alle condizioni della presente normativa.

L'autorizzazione è revocata per sopravvenute condizioni di pericolo per l'incolumità e la salute pubblica o per altri motivi di interesse pubblico, ostativi della prosecuzione dell'attività estrattiva.

La revoca è disposta con provvedimento motivato dal Sindaco, sentita la Commissione Tecnica Infraregionale delle Attività Estrattive. Ricorrendo le condizioni, viene disposto un equo indennizzo secondo il principio fissato dal comma 4 dell'art. 11 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

Con il medesimo provvedimento di cui al punto precedente, il Sindaco dispone le modifiche che risultano necessarie al progetto di ripristino finale delle aree oggetto dell'attività estrattiva.

In caso di temporaneità delle condizioni che hanno portato alla revoca, l'autorizzazione può essere sospesa per il tempo della loro persistenza. Si applicano in tal caso le disposizioni di cui al comma 3.

Art. 11 - Convenzione

La convenzione tra l'Esercente la cava ed il Comune deve prevedere (rendendone obbligatorio il rispetto per il soggetto che chiede l'autorizzazione):

1. la durata e i tempi di coltivazione della cava, con il dettaglio dei programmi inerenti tanto lo sfruttamento quanto il ripristino dell'area;

2. le opere di urbanizzazione da eseguirsi da parte del gestore dell'attività; le opere necessarie ad assicurare le condizioni di sicurezza e di tutela della salute degli addetti e quelle che si rendano necessarie ad evitare danni ad altri beni ed attività;
3. l'esecuzione delle opere di collegamento della cava con le strade pubbliche;
4. la corretta attuazione del piano di coltivazione;
5. l'esecuzione delle opere previste nel progetto di sistemazione finale della cava, nel rispetto delle prescrizioni tecniche e dei termini indicati nell'atto di autorizzazione.

A copertura dei punti 2, 3, 4 e 5 deve essere prevista un'ideale garanzia fidejussoria, il cui valore è aggiornato ogni anno nella misura pari al 100% della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice generale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale verificatasi nell'anno precedente, assumendo come indice iniziale quello dell'anno e del mese in cui è stata rilasciata l'autorizzazione. L'aggiornamento deve essere effettuato prendendo come base i dati mensili pubblicati sul Bollettino mensile di statistica edito dall'ISTAT.

Per le cave non interessanti la falda, all'inizio di ogni anno, sulla base della relazione annuale di cui al successivo art. 17 ed in relazione allo stato di avanzamento delle opere di sistemazione finale, sulla base dell'esito favorevole del collaudo, si provvederà alla corrispondente eventuale riduzione del valore della garanzia fidejussoria. L'aggiornamento di cui al periodo precedente dovrà tenere conto della riduzione della garanzia di cui trattasi.

Lo svincolo della fidejussione potrà avvenire decorso il termine di 90 gg. dalla richiesta di svincolo, che dovrà essere inoltrata al Comune dopo almeno un ciclo vegetativo, al massimo annuale. Il Comune, in tale arco temporale, provvederà alle necessarie verifiche riguardo il corretto ripristino.

La convenzione deve altresì prevedere le penali nel caso di inadempienze al punto precedente e le norme inerenti la vigilanza da parte dell'Amministrazione Comunale, sia per quanto attiene il mancato rispetto di norme, che per l'inadempienza ad articoli della Convenzione.

Per la copertura di eventuali danni alle infrastrutture, alle opere pubbliche o all'ambiente, diversi da quelli sopra elencati, dovranno essere fornite idonee garanzie assicurative.

Con la convenzione il titolare dell'autorizzazione si impegna a versare annualmente al Comune, in un'unica soluzione, una somma commisurata al tipo ed alla quantità di materiale estratta nell'anno, in conformità con le tariffe stabilite dalla Giunta Regionale, ai sensi dell'art.12 della L.R. 17/91 e s.m..

La proposta di convenzione, secondo lo schema-tipo riportato in Allegato 3, è approvata dalla Giunta comunale. Il Sindaco (o il Responsabile del procedimento) provvede alla stipula della convenzione ed al rilascio dell'autorizzazione.

La convenzione è efficace ed impegnativa dopo il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 8.

Art. 12 - Ambiti vincolati

Ove ricorrano le condizioni, le aree destinate ad attività estrattiva comprese in zone tutelate dal P.T.P.R. ai sensi degli art. 17 e 32, nonché quelle site in parchi fluviali esistenti o proposti e in casse di espansione per la laminazione delle piene, potranno essere acquisite, ad escavazione e sistemazione finale ultimate, alla proprietà pubblica: tale eventualità potrà essere opportunamente con-

venuta e disciplinata nell'ambito della convenzione di cui all'articolo precedente.

TITOLO III - VERIFICA, VIGILANZA E SANZIONI

Art. 13 - Verifica

Il Comune vigila sul rispetto della attuazione del P.A.E., avvalendosi di propri uffici, oppure, previo apposito accordo o convenzione, del personale a tale scopo abilitato degli uffici della Provincia, per la verifica dei quantitativi estratti, dell'A.R.P.A. e degli Enti acquedottistici.

I funzionari autorizzati dell'A.R.P.A. e degli Enti acquedottistici potranno accedere alle aree di cava in qualsiasi momento e prelevare campioni di terreno, di materiale di riempimento e di acque superficiali, nonché di acque di falda nei tubi piezometrici, per effettuarne il controllo quali-quantitativo.

Art. 14 - Denuncia di esercizio

Dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione ad esercitare l'attività estrattiva, il Comune informa tempestivamente il Servizio Pianificazione Territoriale della Provincia di Parma, i Servizi di Igiene Pubblica e Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro del Dipartimento di Prevenzione dell'A.U.S.L., l'ARPA e gli Enti acquedottistici, precisando in particolare: l'intestatario della stessa, la denominazione e l'ubicazione della cava, la data di decorrenza e di scadenza, la superficie (m²) e i volumi (m³) previsti e gli estremi dell'atto di autorizzazione.

Ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 128/59 e s.m., come sostituito dall'art. 20 del D.Lgs. 624/96, i lavori che hanno luogo nelle attività estrattive devono essere denunciati all'autorità di vigilanza (Provincia di Parma e A.U.S.L. competente) almeno otto giorni prima dell'inizio o della ripresa. La denuncia è fatta dal titolare o da un suo procuratore a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento e deve indicare, per ogni luogo di lavoro:

- a) gli estremi dell'autorizzazione della cava;
- b) l'ubicazione dei lavori e se questi sono a cielo aperto o in sotterraneo;
- c) il nome, il cognome e il domicilio del direttore responsabile;
- d) il nome, il cognome e il domicilio dei sorveglianti dei lavori, per ciascun turno.

Nel caso di società regolarmente costituite ne deve essere indicato il legale rappresentante. Il titolare deve comunicare il proprio domicilio o eleggere un domicilio speciale.

La denuncia di esercizio deve essere trasmessa anche al Comune, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 15 - Vigilanza in materia di polizia mineraria

Le funzioni di vigilanza sull'applicazione delle norme di polizia delle cave di cui al D.P.R. 9 aprile 1959 n.128 e s.m., ad eccezione di quelle di cui al successivo comma, sono esercitate dal competente Ufficio Attività Estrattive della Provincia di Parma, ai sensi del comma 1°, lett. b), dell'art. 147

della L.R. 21 aprile 1999 n. 3.

Le funzioni di tutela dell'ambiente e della salute dei lavoratori nelle cave, comprese quelle di vigilanza in materia di prevenzione degli infortuni, di igiene e sicurezza del lavoro, di cui la D.P.R. 27 aprile 1955 n.547, ai D.P.R. 19 marzo 1956 n.302 e n.303, nonché al D.P.R. 9 aprile 1959 n.128, sono esercitate dai Servizi di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro del Dipartimento di Prevenzione dell'A.U.S.L., così come disciplinato dalla L.R. 33/79, dalla L.R. 33/81 e dalla L.R. 17/91.

All'atto della presentazione della denuncia di esercizio, il titolare dovrà trasmettere alle competenti autorità di vigilanza (Provincia e A.U.S.L.) il Documento di Sicurezza e Salute (DSS) previsto dall'art. 6 del D.Lgs. 624/96, contenente una Relazione sulla stabilità dei fronti di scavo (RSFS) ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 624/96.

Art. 16 - Rete di punti quotati

L'area interessata dalla coltivazione deve essere chiaramente individuata sul terreno, nel rispetto delle distanze di cui al successivo art. 19, attraverso la collocazione di punti fissi inamovibili di misurazione, di cui almeno uno interno e uno esterno alla recinzione. Tali punti devono essere collocati in posizione topografica favorevole e comunque in maniera tale che da ognuno di essi si possa traguardare quello precedente e quello successivo.

La posizione e la numerazione dei punti sul terreno devono avere riscontro nell'apposita cartografia allegata all'autorizzazione.

Non appena venga raggiunto nel lotto di scavo il livello massimo di escavazione, la Ditta deve porre, sul fondo scavo, capisaldi inamovibili di controllo da mantenersi fino all'inizio delle opere di ripristino.

Art. 17 - Relazione annuale sull'attività estrattiva

Entro il 30 novembre di ogni anno la ditta autorizzata dovrà presentare al Comune un rapporto annuale, firmato dal titolare e dal Direttore dei lavori, con riportate le quantità di materiale scavato e commercializzato o trasformato, ed ogni altra notizia sull'andamento della attività estrattiva utile per la verifica della attuabilità del P.A.E. e ciò in conformità dell'art. 18 della Convenzione tipo allegata alle presenti Norme Tecniche di Attuazione.

Con il Rapporto annuale la ditta autorizzata dovrà fornire la Scheda del catasto delle attività estrattive, allegata alle presenti norme, opportunamente compilata e controfirmata.

Il Comune entro il 31 marzo dovrà far pervenire alla Provincia un rapporto delle attività estrattive avvenute sul suo territorio nell'anno precedente, con una copia delle Schede del catasto delle attività estrattive fornite dalle Ditte autorizzate, assieme al versamento della quota parte delle somme incassate, ex comma 3° dell'art. 12 della L.R. 17/91 e s.m., come modificato dal comma 6 dell'art. 146 della L.R. 3/99.

Art. 18 - Sanzioni

Chiunque svolga le attività previste dell'Art. 2 senza autorizzazione o concessione è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura minima del doppio e massima del decuplo del valore commerciale del materiale abusivamente scavato e comunque non inferiore a Euro 2.582,29.

Per l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo o di concessione è comminata:

a) nel caso di violazione delle prescrizioni relative al tipo ed alla qualità del materiale scavato ed alla estensione ed alla profondità massima della cava, una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura minima del doppio e massima del quintuplo del valore commerciale del materiale scavato in difformità e comunque non inferiore a Euro 1.549,37;

b) negli altri casi previsti dall'autorizzazione, una sanzione amministrativa non inferiore a Euro 1.549,37 e non superiore a Euro 10.329,14 fermo restando l'obbligo di provvedere al ripristino finale dell'area secondo quanto prescritto.

Il valore commerciale di cui ai punti a) e b) è determinato anche con riferimento ai listini della locale Camera di Commercio, vigenti all'atto dell'accertamento dell'infrazione.

Coloro che trasgrediscono all'obbligo di consentire l'accesso per ispezioni e controlli o che non forniscono i dati, le notizie ed i chiarimenti richiesti, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a Euro 516,46 e non superiore a Euro 1.549,37.

In caso di coltivazione abusiva o di violazione delle prescrizioni di cui al comma 1, è comunque fatto obbligo ai trasgressori di provvedere al ripristino; nell'ipotesi di inerzia da parte dell'obbligato, il Sindaco provvede di ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal R.D. 14 aprile 1910 n. 639 sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Per l'applicazione delle sanzioni amministrative si osservano le procedure previste dalla L.R. 28 aprile 1984 n. 21.

TITOLO IV - DIRETTIVE PER LA COLTIVAZIONE DELLE CAVE

Art. 19 - Distanze da opere e manufatti

La distanza delle cave da opere e manufatti di vario genere è regolata dall'art. 104 del D.P.R. 9 aprile 1959, n° 128 e s.m.i. "Norme di Polizia delle Miniere e delle Cave".

Senza autorizzazione rilasciata dal competente ufficio provinciale (Servizio Pianificazione Territoriale della Provincia-Ufficio Attività Estrattive) sono vietati gli scavi a cielo aperto per ricerca o estrazione di sostanze minerali a distanze minori di:

1) 10 metri da:

- strade di uso pubblico non carrozzabili;
- da luoghi cinti da muro destinati ad uso pubblico;

2) 20 metri da:

- da strade di uso pubblico carrozzabili, comunali e provinciali;

- da corsi d'acqua senza opere di difesa;
- da sostegni o da cavi interrati di elettrodotti di linee telefoniche o telegrafiche o da sostegni di teleferiche che non siano ad uso esclusivo delle escavazioni predette, fatte salve le norme di settore e i rispetti delle distanze dettate dal D.P.C.M. 24/92;
- da edifici pubblici e da edifici privati disabitati non tutelati;

3) 50 metri da:

- da ferrovie;
- da opere di difesa dei corsi d'acqua, da sorgenti, risorgive, acquedotti e relativi serbatoi;
- da oleodotti e gasdotti;
- da costruzioni dichiarate "monumenti nazionali" e da quelli individuati come edifici di valore storico-ambientale dal P.R.G..

Si introducono, inoltre, le seguenti distanze di rispetto:

- 200 m dal perimetro del territorio urbanizzato ai sensi dell'art. 13 L.R. 47/78 e s.m.i.;
- 20 m dai canali irrigui;
- 30 m da collettori principali fognari;
- 20 m da collettori secondari fognari;
- 50 m da abitazioni;
- 50 m da autostrade e viabilità primaria.

In relazione alle distanze di rispetto dall'alveo dei corsi d'acqua principali e dai rilevati arginali esistenti dovranno, comunque, adottarsi quelle prescritte dall'Ente idraulico competente. In generale senza specifica autorizzazione dell'ente idraulico competente la profondità massima per le aree golenali dovrà mantenersi almeno 1 m sopra il talweg del corso d'acqua.

Per quando riguarda le distanze di rispetto da autostrade e viabilità primaria e secondaria valgono, se più restrittive, le indicazioni del Codice della strada.

Le misure vanno prese dal ciglio superiore dell'escavazione al margine esterno dell'opera tutelata.

Deve inoltre essere garantita l'accessibilità dei manufatti di sostegno e di servizio di ogni rete tecnologica lineare, secondo le norme dettate dai rispettivi enti concessionari della gestione.

La distanza minima dello scavo dalle proprietà confinanti sarà stabilita in sede di autorizzazioni a seguito dei risultati dei calcoli di stabilità delle scarpate e comunque non sarà inferiore a 5 m, salvo diversi accordi fra le parti proprietarie e nel solo caso di cave contermini, e comunque nel rispetto dell'art. 891 del C.C.

Art. 20 - Aree di salvaguardia dei punti di prelievo dell'acqua potabile

Vanno mantenute le fasce di rispetto intorno ai punti di prelievo di acqua destinata al consumo umano secondo le prescrizioni del D.P.R. n. 236 del 24.5.1988 e del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 e s.m.i., se non altrimenti previsto nel P.R.G. o in studi idrogeologici specifici.

Nelle aree ricadenti nei campi pozzi esistenti, in studio, in progetto e nelle zone di riserva, l'attività estrattiva potrà essere attuata solo previa verifica idrogeologica che dimostri la non sussistenza di problemi con l'area da tutelare e dovrà comunque essere attentamente regolamentata sulla base delle prescrizioni ed osservazioni formulate dagli Enti acquedottistici interessati.

In tali aree, per il rilascio dell'autorizzazione, dovrà quindi essere preventivamente acquisito il parere favorevole degli Enti acquedottistici.

Art. 21 - Rispetto di costruzioni particolari ed alberature di pregio

In sede di progettazione esecutiva eventuali costruzioni particolari ed alberature di pregio, nonché le loro aree di contorno, debbono essere protette sia dalla attività di escavazione vera e propria che dalle sue influenze.

A tal fine:

- per costruzioni di valore storico, architettonico e ambientale, nonché per il loro intorno quale parchi, corti, edifici di servizio, ecc., i franchi di rispetto andranno stabiliti su parere della Soprintendenza regionale e del Ministero competente, ai sensi del D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 e su parere della Commissione Provinciale per le bellezze naturali;
- le alberature di pregio devono essere conservate, soprattutto se riunite in consistenti associazioni vegetali; il franco di rispetto dal bordo sarà stabilito in sede progettuale, sentita la C.T.I.A.E..

Nell'autorizzazione devono essere specificate dettagliatamente tutte le prescrizioni in merito.

Art. 22 - Recinzione dell'area di cava e misure di sicurezza

L'area di cava deve essere opportunamente segnalata da appositi cartelli monitori, collocati in modo che siano visibili l'uno dall'altro e comunque a distanza non superiore a 40 m e protetta con recinzione in rete metallica di altezza non inferiore a 2.0 m (salvo diverse prescrizioni in aumento che l'Amministrazione Comunale disponesse in casi particolari) o con altro mezzo idoneo a precludere l'accesso di mezzi e di persone non autorizzate e la discarica indiscriminata di rifiuti. La posizione della rete deve essere chiaramente individuata sul terreno, attraverso la collocazione di cippi fissi inamovibili.

L'area di cava e le modalità di coltivazione devono essere concepite in modo tale che gli addetti possano operarvi senza compromettere la propria sicurezza e salute.

Il datore di lavoro deve predisporre il DSS ai sensi della normativa vigente (D.Lgs. 624/96), che individui i rischi e le misure di prevenzione, in tutte le fasi di lavoro dall'apertura della cava, al suo sfruttamento, fino al completo ripristino.

Gli accessi alla cava saranno custoditi da apposite cancellate o sbarre che devono essere chiuse negli orari e nei periodi in cui non si esercita attività estrattiva e comunque quando sia assente il personale sorvegliante i lavori di coltivazione.

Si devono inoltre adottare tutte le misure di sicurezza previste dalle leggi di polizia mineraria (D.P.R. n. 128/59 e D.Lgs. 624/96) sia per quanto riguarda la conduzione dei lavori di scavo, carico e trasporto, sia per la segnaletica nei confronti di terzi.

Nella zona di accesso alla cava deve essere posto in modo ben visibile un cartello contenente i dati significativi della cava stessa che devono essere sempre leggibili, quali:

- Comune di Collecchio;
- denominazione della cava;
- estremi dell'autorizzazione convenzionata;
- tipo e quantità di materiale estraibile;
- massima profondità di scavo raggiungibile dal piano campagna;
- tipo di recupero e/o ripristino previsto;
- progettisti;
- Ditta esercente;
- Direttore dei lavori e relativo recapito telefonico;
- Sorvegliante e relativo recapito telefonico;
- Responsabile dell'Amministrazione comunale e recapito telefonico;
- scadenza dell'autorizzazione convenzionata.

Oltre alla documentazione prevista dalle vigenti norme di polizia mineraria, presso ogni cava devono essere disponibili, per la vigilanza da attuarsi da parte del personale autorizzato, i seguenti documenti in copia autentica:

- copia dell'autorizzazione comunale;
- copia della convenzione sottoscritta;
- copia del piano di coltivazione e sistemazione finale, debitamente sottoscritta dal D.L.;
- eventuali provvedimenti sindacali;
- relazioni annuali sull'attività estrattiva;
- Documento di Sicurezza e Salute (DSS) ai sensi del D.Lgs. 624/96;
- Relazione sulla stabilità dei fronti di scavo (RSFS) e relativi aggiornamenti annuali, ai sensi del D.Lgs. 624/96.

Art. 23 - Decorticazione e conservazione del terreno vegetale

La scopertura del terreno vegetale deve procedere per lotti e non interessare subito tutta l'area di coltivazione, al fine di limitare gli effetti negativi sul paesaggio ed i danni alle colture e/o alla vegetazione.

Il terreno vegetale deve essere conservato temporaneamente in cava o nelle immediate vicinanze per essere ricollocato in posto a seguito della coltivazione qualora le modalità del ripristino lo prevedano.

Il sito destinato allo stoccaggio deve essere individuato negli elaborati progettuali. Gli accumuli temporanei di terreno vegetale non devono superare i 5 metri di altezza con pendenza in grado di

garantire la loro stabilità.

Art. 24 - Materiale di scarto

Nel caso in cui durante le fasi di escavazione siano intercettati strati significativi di materiali di scarto, deve essere data comunicazione immediata della consistenza, ai fini della modificazione dell'onere derivante dalle tariffe di cui alla L.R. 17/91.

I materiali di scarto debbono essere accantonati nell'area di cava, per essere riutilizzati durante i lavori di ripristino finale.

Nel caso di materiali diversi da quelli autorizzati, ma commerciabili, si intende confermato l'onere previsto per le sabbie e le ghiaie di origine alluvionale, in conformità alle tariffe stabilite della Giunta regionale.

E' vietato fare accumuli di terreno vegetale e/o di scarto di cava nei fossi o canali limitrofi interrompendo e/o deviando lo scorrimento naturale delle acque superficiali a monte ed a valle della cava, qualora non sia diversamente previsto.

La discarica di materiale di scarto al di fuori dell'area di cava deve avvenire nel rispetto della normativa vigente. I materiali di scarto possono essere utilizzati per ritombamenti e ripristini finali di altre cave.

Il terreno atto alla produzione vegetale non costituisce scarto di cava e quindi, qualora le modalità di ripristino non prevedano la sua ricollocazione al termine della coltivazione, non può essere utilizzato per il ritombamento delle cave.

Il terreno atto alla produzione vegetale non concorre al pagamento degli oneri nella misura del quantitativo necessario al ripristino della cava da cui è stato estratto *e del quantitativo necessario agli interventi di rinaturazione previsti dal progetto anche se esterni all'unità di cava.*

Art. 25 - Fossi di guardia

L'afflusso in cava di acque di dilavamento provenienti dai terreni esterni deve essere evitato attraverso la costruzione di una adeguata rete di fossi di guardia intorno al ciglio superiore di coltivazione, collegati con la rete di smaltimento naturale e/o artificiale esistente.

I percorsi dei fossi di guardia ed i punti di confluenza nella rete di smaltimento devono risultare nelle cartografie del piano di coltivazione, con indicazione delle pendenze.

Art. 26 - Apertura di nuovi fronti di scavo

Il piano di coltivazione della cava deve essere redatto prevedendo, ove possibile, che i nuovi fronti di cava siano aperti in posizione defilata e/o nascosta alla vista rispetto alle principali vie di comunicazione, ai centri urbani, a località di interesse turistico, paesaggistico e monumentale.

Quando ciò non sia possibile, si deve intervenire con opere di mascheramento artificiali (riporti di terreno, barriere, alberature, etc.) lungo le strade, le rampe, i gradoni ed i piazzali delle cave.

Art. 27 - Tutela degli acquiferi sotterranei

Per la tutela degli acquiferi e delle falde sotterranee dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- a) quando non altrimenti specificato, gli scavi devono essere mantenuti almeno 1 m sopra la quota di minima soggiacenza della falda, o del tetto dell'acquifero per la falda in pressione, e qualora questa dovesse essere erroneamente raggiunta, deve essere immediatamente avvisato il Comune, l'ARPA, gli Enti acquedottistici ed il competente Ufficio Provinciale; quest'ultimo individuerà le modalità ed i materiali idonei per l'immediato ripristino;
- b) per impedire le infiltrazioni e le tracimazioni di acque esterne eventualmente inquinanti, sia durante i lavori di escavazione sia durante la fase di sistemazione finale, le cave debbono essere circondate da un sistema adeguato di scolo, costituito da fossi di guardia per le acque di superficie, raccordati con la rete idrografica del circondario, ed eventualmente da argini "a corona"; le opere di regimazione dovranno essere sempre tenute in perfetta efficienza durante l'escavazione ed anche dopo che l'attività estrattiva sarà ultimata, qualora facciano parte delle opere di riassetto;
- c) le acque reflue provenienti dalle zone di maggiore fruizione delle aree di cava recuperate nonché da qualsiasi altra attività antropica autorizzata nell'area anche temporaneamente, dovranno essere sottoposte separatamente a trattamento di depurazione, analogamente a quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di scarichi che non recapitano in pubblica fognatura. Le acque reflue, pertanto, dovranno essere trattate in impianti di fitodepurazione o di sub-irrigazione su prato, optando anche in questo caso per specie arboree, arbustive ed erbacee autoctone;
- d) i mezzi impiegati per la coltivazione delle cave in falda o in zone ad elevata vulnerabilità degli acquiferi, dovranno obbligatoriamente utilizzare oli biodegradabili, al fine di ridurre il rischio di inquinamento delle falde in caso di perdite;
- e) il lavaggio dei mezzi d'opera dovrà avvenire in apposita area dotata delle strutture di raccolta e depurazione delle acque di scarico; è vietato l'utilizzo di sostanze acide per lo scrostamento dei residui cementizi e dei fanghi;
- f) per le cave sopra falda, qualora durante i rilievi periodici nei pozzi piezometrici al contorno dovessero essere misurati livelli di soggiacenza della falda superiori ai livelli di minimi previsti e tali da non garantire il franco di almeno 1 m, l'escavazione dovrà proseguire con profondità di scavo minori, utili per il rispetto dello stesso franco;
- g) ai fini delle verifiche del punto precedente, nelle aree di cava si devono realizzarsi, prima dell'inizio della coltivazione, almeno due piezometri per il controllo della profondità e della qualità delle acque sotterranee durante la coltivazione, l'uno a monte e l'altro a valle dell'area di scavo nel senso della direzione di flusso delle falde; il diametro minimo del tubo piezometrico installato deve essere pari a 10 cm;
- h) i piezometri devono essere perforati ad una profondità superiore alla massima soggiacenza del livello di falda, determinata sulla base di apposito studio idrogeologico; allo scopo possono essere utilizzati anche pozzi esistenti purché dotati delle caratteristiche di cui sopra;
- i) per le cave interessanti la falda si richiedono, durante la coltivazione, campionamenti delle acque

del lago ed *analisi chimiche e microbiologiche stagionali del tipo "verifica completa" con l'aggiunta del parametro "oli minerali" secondo quanto previsto dal D.L. 31/01 così come modificato dal D.L. 27/02*, limitatamente alla gamma normalmente ricercata dal laboratorio dell'ARPA nei controlli di potabilità delle acque erogate dal pubblico acquedotto; ulteriori parametri idrochimici potranno essere ricercati su specifica richiesta degli Enti acquedottistici o sanitari;

- j) nei piezometri devono essere effettuate misure mensili dei livelli piezometrici e campionamenti *stagionali* sui quali effettuare, nei laboratori dell'ARPA ed a carico dell'esercente, le necessarie analisi chimiche; le analisi dovranno essere *del tipo "verifica completa"* di classe C3, di cui al D.P.R. 236/88, per i parametri biologici e della classe C4 per i parametri chimici, limitatamente alla gamma normalmente ricercata dal laboratorio dell'ARPA nei controlli di potabilità delle acque erogate dal pubblico, acquedotto secondo quanto previsto dal D.L. 27/02, *con l'aggiunta del parametro "oli minerali"*; una campagna di analisi deve essere effettuata prima dell'inizio della coltivazione della cava; ulteriori parametri idrochimici potranno essere ricercati su specifica richiesta degli Enti acquedottistici o sanitari.

Gli impianti di trasformazione che utilizzano acqua sotterranea nel proprio ciclo di lavorazione devono operare conformemente a quanto disposto dal comma 1°, lett. d) dell'art. 29 del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 e s.m.i., in base al quale è vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali, nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli tale condizione dovrà essere adeguatamente dimostrata e supportata con idonea documentazione tecnica.

In tutte le aree di cava attive o non ripristinate, ovvero nelle aree di cava recuperate a lago o in prossimità di fiumi è vietato lo spandimento dei liquami zootecnici o lo smaltimento di fanghi di depurazione.

La C.T.I.A.E. può prevedere ulteriori campionamenti ed analisi chimiche e definire il periodo per il quale devono essere continuati i prelievi e le analisi in seguito all'avvenuta coltivazione e ripristino della cava; tale periodo, in ogni caso, non deve essere inferiore a tre anni.

Art. 28 - Tutela della permeabilità dell'acquifero sotterraneo

Per limitare gli effetti di riduzione della permeabilità dell'acquifero ad opera di materiali fini limosi ed argillosi che si depositano sul fondo e sulle sponde devono di norma essere rispettate le seguenti precauzioni:

- nelle cave in falda si devono adottare tecniche di estrazione che riducono la ricaduta in acqua delle frazioni fini limose ed argillose;
- le acque provenienti dall'impianto di lavaggio non devono essere rimesse direttamente nel lago di cava ai sensi del D.Lgs. 152/99 e s.m.i.;
- i materiali provenienti dall'impianto di lavaggio ed altri materiali che possono apportare limo ed argilla non devono essere scaricati nell'eventuale lago di cava.

Sono fatte salve eventuali e diverse soluzioni progettuali finalizzate ridurre la permeabilità del bacino di cava, se quest'ultimo è destinato a specifiche limitazioni d'uso (usi naturalistici specifici,

cassa d'espansione, lago irriguo, ecc.) e purché il progetto sia avallato degli enti territoriali competenti.

Qualora la sistemazione finale preveda la realizzazione di zone umide o laghi, alimentati da acque di falda, questi dovranno necessariamente essere il risultato di un intervento che preveda l'asportazione del solo materiale necessario per la loro realizzazione e non possono essere invece il risultato di tombamenti lungo le sponde al fine di evitare l'interramento, l'interruzione o la deviazione della falda e al fine di garantire il ricambio delle acque nei laghi ed evitare quindi condizioni di anossia.

Il riporto di terreno naturale nelle zone umide è ammesso solo se finalizzato alla diversificazione delle sponde e all'affrancamento della vegetazione, nelle parti emerse delle scarpate.

Apporti di terreno possono essere, invece, previsti all'interno dei laghi per la realizzazione di opere finalizzate alla funzionalità del recupero naturalistico (es. isole, movimentazione morfologica del fondo degli invasi, ecc.).

Art. 29 - Pendenza delle scarpate ed altezza dei fronti di scavo

La pendenza delle scarpate e l'altezza del fronte di scavo durante la fase di coltivazione ed in seguito alla sistemazione finale deve essere tale da garantire le condizioni di massima sicurezza, in rapporto ai metodi di scavo adottati. La pendenza delle scarpate e l'altezza del fronte di scavo devono essere stabilite in fase progettuale in relazione ai risultati di specifiche analisi di stabilità, eseguite sulla base di prove in sito e/o di laboratorio.

All'atto della presentazione della denuncia di esercizio di cui al precedente art. 15, il titolare allega il Documento di Sicurezza e Salute (DSS) relativo all'attività denunciata, contenente la Relazione sulla stabilità dei fronti di scavo (RSFS). La RSFS dovrà essere aggiornata annualmente.

Art. 30 - Strada di accesso - Polverosità

La Ditta deve provvedere all'esecuzione di un manto bituminoso sulla strada di accesso dalla cava alla rete viaria pubblica per una lunghezza di almeno 100 m. Tale lunghezza potrà essere opportunamente ridotta d'accordo con il Comune.

La Ditta esercente deve provvedere inoltre all'esecuzione di idonee soluzioni finalizzate ad ottenere l'abbattimento delle polveri e la rimozione dei fanghi prodotti dal trasporto dei materiali lungo la pista di accesso dalla cava alla viabilità pubblica.

La polverosità all'esterno dell'area di cava e della strada di accesso non può in ogni caso risultare superiore agli standard di qualità dell'aria fissati dalla normativa vigente.

La ditta esercente è tenuta, sia durante le fasi di escavazione sia in quelle di ripristino, ad evitare che i propri mezzi in uscita ed in entrata dalla cava imbrattino le strade pubbliche. A tale fine devono essere messi in opera sistemi di umidificazione della viabilità "bianca" e deve essere garantita la necessaria ripulitura della viabilità pubblica e di accesso ovvero l'adozione di idonei accorgimenti che evitino tale inconveniente.

In caso di inadempienza, il Comune può imporre l'adozione di idonei accorgimenti, ovvero attuare direttamente la pulitura della viabilità pubblica, con addebito della spesa alla Ditta esercente.

La persistente e reiterata inadempienza alle norme qui previste comporta la sospensione dei lavori di estrazione della cava.

Art. 31 - Inadeguatezza della rete viaria

Fatte salve le eventuali disposizioni in materia già applicate da parte degli Enti preposti alla manutenzione delle rispettive reti stradali, il Comune, nel caso di inadeguatezza della propria rete stradale al traffico pesante proveniente dalla cava (in ordine alla resistenza delle massicciate, alla larghezza del corpo stradale, ed alla idoneità dei manufatti stradali, curve, ecc.) può imporre in qualsiasi momento alla Ditta esercente, entro un adeguato termine, la realizzazione delle opere e degli interventi necessari all'adeguamento della rete stessa quando preveda o riscontri danneggiamenti provocati o provocabili dagli automezzi della ditta medesima.

Qualora, entro i termini imposti, la ditta non provveda al ripristino ed agli adeguamenti suddetti, il Comune interverrà d'ufficio e le spese relative saranno immediatamente addebitate alla ditta medesima. È inoltre facoltà del Comune, qualora lo ritenga necessario, imporre, per gli automezzi pesanti, diretti o provenienti da cave o da impianti di lavorazione dell'estratto, l'uso di percorsi alternativi, nonché l'immissione in incroci stradali più idonei od attrezzati, al fine di evitare l'attraversamento di centri o nuclei abitati.

L'inadempienza o la non osservanza del termine di tempo imposto per tali lavori comporta la sospensione della coltivazione della cava.

Il Comune dispone che gli accessi alle cave ed agli impianti di lavorazione siano adeguati e corredati da opportuna segnaletica.

Per i gli ambiti con più di un soggetto attuatore, i costi per l'eventuale infrastrutturazione aggiuntiva dovranno essere ripartiti equamente su tutti i soggetti interessati alla coltivazione dell'attività estrattiva.

La Ditta è tenuta, sia durante le fasi di escavazione sia in quelle di sistemazione, ad evitare che i propri mezzi in uscita ed entrata dalle cave e dagli impianti di prima lavorazione imbrattino le strade pubbliche. A tal fine, compete alla Ditta medesima la pulizia della superficie stradale ovvero l'adozione di idonei accorgimenti che evitino tale inconveniente. In caso di persistente inadempienza, il Comune impone alla Ditta titolare dell'escavazione l'adozione di particolari accorgimenti entro un termine massimo da definirsi caso per caso.

L'inadempienza o la non osservanza del termine di tempo imposto comporta la sospensione dei lavori di escavazione nella cava. La pulizia sarà fatta quindi direttamente dal Comune, con addebito della spesa alla Ditta stessa.

Le ditte dovranno assumersi formalmente tutti gli oneri connessi al ripristino della viabilità eventualmente danneggiata con il transito.

Le strade di servizio dovranno essere chiuse all'accesso degli automezzi non utilizzati per l'attività di cava.

Le Ditte esercenti dovranno provvedere all'esecuzione di idonee soluzioni finalizzate ad ottenere l'abbattimento delle polveri e la rimozione dei fanghi prodotti dal trasporto dei materiali. La polverosità all'esterno dell'area di cava non potrà in ogni caso risultare superiore agli standard di qualità

dell'aria fissati dalla normativa vigente.

Per l'Unità di cava 1 "Cà Taro" è previsto l'utilizzo della viabilità lungo la sponda destra del f. Taro all'interno del Parco fluviale.

Art. 32 - Rumore

L'incremento del rumore equivalente dovuto al complesso delle attività di cava in corrispondenza degli edifici limitrofi non deve superare i limiti previsti dalle norme e dai regolamenti vigenti.

Nella procedura autorizzativa si dovrà, inoltre, definire il percorso degli automezzi pesanti in grado di garantire i requisiti di tutela acustica previsti dal piano di zonizzazione acustica di cui al D.P.C.M. 1.3.1991 *salvo eventuali deroghe degli Enti competenti*.

I tracciati individuati e approvati devono essere percorsi obbligatoriamente dai mezzi, pena la revoca dell'autorizzazione.

I tracciati dovranno inoltre essere individuati con attenzione al rischio di incidenti, nonché cercando di evitare l'attraversamento di centri abitati.

Art. 33 - Discariche

Nelle aree di cava è vietata la discarica, ancorché temporanea, di materiali di qualsiasi genere estranei all'attività estrattiva stessa.

La destinazione di cave per discariche è regolata dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e s.m., nonché dal Piano Infraregionale per lo Smaltimento dei Rifiuti.

Qualora emerga durante le operazioni di scavo, anche se connesse a interventi di ripristino morfologico, la presenza di rifiuti, il Direttore dei lavori dovrà dare immediata comunicazione alle autorità competenti

Art. 34- Reperti di interesse storico, archeologico e paleontologico e ordigni bellici

Qualora, durante le fasi di escavazione o di sistemazione finale della cava, vengano alla luce reperti di interesse storico, archeologico e/o paleontologico devono essere sospesi immediatamente i lavori e comunicato entro 24 ore l'avvenuto ritrovamento all'Autorità competente ai sensi di legge (D.Lgs. 490/99) e per conoscenza anche al Sindaco.

Qualora, durante le fasi di escavazione o di ripristino della cava venissero alla luce ordigni bellici od oggetti ritenuti tali, così come ogni notizia che si riferisca alla loro reale o presunta esistenza, la Ditta titolare della autorizzazione estrattiva, ha l'obbligo di sospendere immediatamente i lavori e di comunicare immediatamente tale ritrovamento, oltre che all'Autorità Militare, anche al Sindaco.

In entrambi i casi, trattandosi di forza maggiore, potrà essere concessa una proroga ai tempi di coltivazione pari al doppio del periodo di forzata sospensione, fermo restando il limite di anni uno ai sensi dell'art. 15 della LR 17/91 e s.m..

I lavori potranno essere ripresi solo col benestare scritto dell'Autorità competente.

Art. 35 - Impianti di prima lavorazione e attrezzature di servizio

Ogni manufatto e/o impianto connesso con l'attività estrattiva necessario a soddisfare le esigenze del cantiere, potrà essere solo di carattere temporaneo ed essere dotato dello specifico provvedimento autorizzativo o concessorio, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nelle aree di cava autorizzata non potranno essere installati impianti mobili di prima lavorazione degli inerti.

La superficie utile per gli uffici e i servizi igienico-sanitari non potrà essere superiore a 100 m², per Unità di cava. Gli stessi dovranno essere realizzati con struttura a monopiano e rimossi entro i termini fissati dall'autorizzazione.

Art. 36 - Impianti fissi di trasformazione degli inerti.

La tavola P2 individua le "Zone per Impianti fissi di trasformazione degli inerti" e le zone da recuperare alla naturalità fluviale.

Entro 1 anno dall'approvazione del P.A.E.. dovrà essere presentato il Piano particolareggiato riferito ad una dimensione temporale di medio-lungo termine (almeno 10 anni), che dovrà contenere il Programma di sviluppo e qualificazione aziendale dell'area interessata dall'impianto.

Il Piano particolareggiato dovrà essere redatto secondo gli indirizzi che verranno definiti dalla Giunta comunale.

Il Programma di sviluppo e qualificazione aziendale è finalizzato al miglioramento dell'assetto organizzativo e funzionale delle attività esistenti, oltre all'eliminazione o alla mitigazione degli impatti negativi e dovrà specificare gli interventi previsti di trasformazione strutturale e di processo, ivi compresi quelli volti ad adempiere a disposizioni e/o obiettivi di tutela ambientale.

Nel Programma dovranno essere indicati gli eventuali interventi di manutenzione, ammodernamento, ampliamento e/o riassetto funzionale ed adeguamento igienico, sui complessi e sulle loro pertinenze, nonché l'installazione di strutture ed impianti tecnologici non fissi, ivi compresi quelli volti ad adempiere a disposizioni e/o obiettivi di tutela dell'ambiente e della sicurezza, con conseguenti adeguamenti di natura urbanistica ed edilizia.

Il Programma dovrà prevedere l'abbandono delle aree individuate nella tavola P2 attualmente occupate dagli impianti, garantendo sempre la fruizione delle rive dei corsi d'acqua e la continuità dei percorsi di sponda (piste ciclo-pedonali, viabilità di servizio per la manutenzione idraulica e forestale).

Il Programma di sviluppo e qualificazione aziendale deve essere redatto in stretta collaborazione con tecnici laureati esperti in campo di sistemazione e qualificazione ambientale, che dovranno controfirmare le proposte progettuali.

La mancata presentazione del Programma di sviluppo e qualificazione aziendale comporta il diniego di eventuali autorizzazioni e/o concessioni, fatti salvi gli interventi volti a mantenere l'attuale attività produttiva e gli interventi di adeguamento alle norme sulla sicurezza e igiene dei lavoratori,

derivanti da obblighi di legge.

Nelle zone compatibili, individuate dal P.A.E. come “Zone per Impianti fissi di trasformazione degli inerti”, è consentito il mantenimento e/o l’insediamento di impianti di lavaggio, vagliatura, frantumazione, selezione, stagionatura, distribuzione, confezionamento di inerti provenienti da attività estrattive, nonché degli impianti di confezione dei conglomerati cementizi e bituminosi, se conformi alle normative vigenti.

In tali zone è altresì consentito l’insediamento delle attrezzature di servizio, quali le incastellature metalliche o meno, fisse o mobili, i manufatti per ricovero e riparazione degli automezzi e della macchine operatrici, per i servizi del personale, per gli uffici e per l’abitazione del custode, le vasche di decantazione delle acque di lavaggio, i serbatoi e i silos.

L’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero degli inerti da costruzione e demolizione ubicati nelle fasce A e B del PTCP, già autorizzate ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all’art. 31 dello stesso D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del PAI, è consentita limitatamente alla durata dell’autorizzazione stessa.

Tale autorizzazione può essere rinnovata fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall’Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all’art. 6 del suddetto decreto legislativo.

In tali zone, oltre all’adeguamento tecnologico degli impianti esistenti, è ammesso movimentare macchinari e attrezzature utili alla realizzazione di interventi di mitigazione degli impatti ambientali (quali impianti per abbattimento polveri, silos di contenimento sabbie, barriere antirumore, pannellature fonoassorbenti, ecc.), in posizioni esplicitamente previste dal Programma di qualificazione e di sviluppo aziendale.

Devono inoltre ricercarsi ed attuarsi, ove possibile, interventi di razionalizzazione e accorpamento degli impianti, al fine del miglioramento della situazione ambientale e delle condizioni di sicurezza idraulica degli impianti stessi.

A tal fine, i macchinari e attrezzature dovranno essere mobili o facilmente amovibili senza demolizioni e le loro fondazioni non dovranno emergere dal piano campagna oltre 0,5 m.

I macchinari e le attrezzature dovranno essere possibilmente mascherati e dovranno comunque essere conformi alle prescrizioni di legge per la sicurezza e per le emissioni sonore ed in atmosfera.

Prima della loro movimentazione, dovrà essere effettuata comunicazione al Comune con un preavviso di almeno 20 giorni. Decorso tale termine, senza che il Comune intervenga in senso negativo, la movimentazione è da ritenersi autorizzata.

Nelle zone con Impianti fissi di trasformazione degli inerti sono consentiti interventi di nuova edificazione o relativi ad edifici esistenti, nel rispetto delle normative vigenti, con possibilità di ampliamenti anche in continuità degli stessi e/o attraverso demolizioni e ricostruzioni, fino ad un massimo del 20% della SLU già esistente o del 10% della superficie dell’area, incluse le incastellature metalliche calcolate in base alla proiezione sul terreno dell’ingombro massimo.

Per gli impianti che abbiano ottenuto la certificazione ISO 14000 e/o EMAS, ai sensi del Regola-

mento CEE/1836/93 del 29 giugno 1993, concernente il sistema comunitario di ecogestione ed audit, la Superficie complessiva coperta potrà essere pari al 15% della Superficie complessiva dell'area, incluse le incastellature metalliche calcolate in base alla proiezione sul terreno dell'ingombro massimo.

Art. 37 - Direttore responsabile dei lavori di cava

Fatte salve le responsabilità del titolare dell'autorizzazione, spetta al direttore responsabile di cava di cui all'art. 6 del D.P.R. 128/59 e s.m.i. rispettare e far rispettare le prescrizioni di legge, le norme del P.A.E. e le indicazioni degli organi di vigilanza e del Comune in merito alle modalità di coltivazione e sistemazione finale autorizzate.

Ogni responsabilità per danni all'ambiente, a persone o cose è da imputarsi al direttore dei lavori della cava.

TITOLO V - DIRETTIVE PER LA SISTEMAZIONE FINALE DELLE CAVE**Art. 38 - Finalità e modalità generali di ripristino e recupero**

La finalità prioritaria del ripristino deve essere quella di riportare l'uso del suolo allo stato precedente l'inizio della coltivazione, oppure quella di migliorare dal punto di vista ambientale l'area di estrazione attraverso interventi che producano un assetto finale equilibrato dal punto di vista ecosistemico, paesaggistico, idrologico, storico e ambientale: si parlerà in questo caso di recupero.

Le modalità di ripristino e recupero devono favorire di regola assetti che prevedano la ricostruzione di manti vegetali, utilizzando per quanto possibile tecniche di ingegneria naturalistica e comunque cercando, ove possibile, di utilizzare e accelerare i processi naturali stessi.

Le modalità specifiche della sistemazione finale variano in ogni caso a seconda della natura geologica e geomorfologica del sito di cava e si devono ispirare a criteri di intervento, alcuni dei quali sono qui di seguito elencati:

- il miglioramento delle condizioni di intervento va ricercato sia nelle modifiche della morfologia che del substrato (riporto di terreno vegetale e di terreno con percentuale di granulometria fine, limo e argilla, superiore al 20%);
- un'attenzione particolare va posta allo scortico, stoccaggio e riutilizzo del terreno vegetale; la programmazione di questi movimenti di terra deve avvenire con riferimento ai lotti di coltivazione, evitando che l'humus vada disperso o che venga stoccato per tempi superiori a quelli previsti per il ripristino dei singoli lotti prima di un suo riutilizzo, al fine di non favorire il deterioramento delle sue caratteristiche pedologiche ad opera degli agenti meteorici (piogge dilavanti, etc.); la condizione principale per la riuscita del ripristino delle cave è proprio la disponibilità di terreno vegetale;
- per quanto riguarda le tecniche di ingegneria naturalistica da adottare, va data preferenza a idrosemine con specie floristiche autoctone e a semplici messe a dimora di alberi e arbusti;
- al fine di una ottimizzazione operativa dei lavori, la coltivazione deve avvenire, per lotti successivi; l'inizio del lotto deve essere contestuale all'avvenuto inizio delle operazioni di ripristino del lotto precedentemente sfruttato.

I progetti di valorizzazione ambientale delle aree interessate da attività estrattiva, ubicate nel Parco del Taro, dovranno recepire le indicazioni del documento "Riqualificazione morfologica ed ambientale del Taro" elaborato dal Servizio Difesa del suolo della Regione Emilia-Romagna e dal Consorzio arco fluviale del Taro.

Art. 39 - Direzione lavori delle opere di sistemazione finale

La Direzione Lavori dovrà essere affiancata da tecnici e consulenti di comprovata esperienza in materia di riqualificazione ambientale a carattere naturalistico, in grado di indirizzare puntualmente gli interventi di recupero previsti, seguendo la filosofia di sistemazione finale complessiva dettata dalle NTA del Piano Territoriale del Parco del Taro e definendo, *in accordo con la ditta esercente l'attività estrattiva*, le eventuali modifiche ritenute necessarie in corso d'opera.

In particolare per ogni cava la Direzione lavori dovrà essere affiancata da un Esperto faunistico, un

Esperto nel campo vegetazionale e da un esperto idrogeologo.

La filosofia generale della D.L. degli interventi di recupero naturalistico delle aree estrattive, dovrà pertanto tenere conto che:

- le aree soggette ad attività estrattiva ricadono all'interno del Parco Fluviale Regionale del Taro, istituito ai sensi della L.R. 11/88;
- nel territorio del Parco e del Pre-Parco è tutelato il patrimonio floristico e vegetazionale esistente, con particolare riferimento agli aspetti dinamici connessi all'evoluzione dell'ambito fluviale del Taro, alle entità floristiche di particolare interesse conservazionistico per rarità e vulnerabilità, nonché alle comunità vegetali connotate da particolare interesse fitogeografico e elevata rarità e grado di naturalità secondo l'Art. 10 del P.T.P. (tutela della flora e della vegetazione);
- oltre alle specie indicate dalla L.R. n. 2/77 sono particolarmente protette, nel territorio del Parco e del Pre-Parco, le seguenti entità floristiche:
 - 1 – *Myricaria germanica*
 - 2 – *Tipha laxmannii*
 - 3 – *Tipha minima*
 - 4 – *Coriaria myrtifolia*
 - 5 – *Cladium mariscus*
 - 6 – *Cyperus* spp.
 - 7 – *Centaurea aplolepa*
 - 8 – *Astragalus onobrychis*.
- sono, altresì, particolarmente protette nel territorio del Parco e del Pre-Parco le comunità vegetali di seguito indicate:
 1. vegetazione erbacea del letto fluviale;
 2. comunità di piante acquatiche sommerse;
 3. comunità a prevalenza di piante palustri parzialmente emerse;
 4. praterie meso-xerofile;
 5. garighe e praterie xerofile;
- sono da tutelarsi, per i relativi aspetti dinamici connessi all'evoluzione dell'ambito fluviale:
 6. boschi igrofilo ripariali con dominanza di salici, pioppi e ontani, anche governati a ceduo;
 7. boscaglie di latifoglie con dominanza di robinia, anche governate a ceduo e, prevalentemente, strutturate in formazioni lineari;
 8. arbusteti con dominanza di salici;
 9. arbusteti con dominanza di olivello spinoso;
 10. complessi di macchia radura caratterizzati dalla compresenza di boschi igrofilo ripariali e praterie meso-xerofile o xerofile.
- l'art.11 del PTP (Indirizzi per la tutela e la valorizzazione della fauna) definisce che "Il patri-

monio faunistico del Parco è tutelato attraverso specifiche misure di conservazione rivolte alle singole specie e misure di salvaguardia degli habitat che caratterizzano i siti di presenza e le nicchie potenzialmente idonee. Sono favoriti gli interventi che promuovono il mantenimento della diversità delle zoocenosi e di specifica protezione delle specie di interesse conservazionistico che figurano nell'elenco dell'art. 2 della L. 157/92, nonché negli allegati della Convenzione di Berna e delle Direttive europee 92/43 "Habitat" e 79/409 "Uccelli", sono inoltre particolarmente tutelate tutte le specie minacciate o rare inserite nelle Liste rosse dei diversi taxa e le specie uniliche rispetto al sistema delle aree protette regionali e le entità di interesse conservazionistico che saranno evidenziate attraverso ricerche sul campo.";

- i territori che saranno soggetti ad attività estrattive sono inseriti in un S.I.C. (Sito di Importanza Comunitaria) istituito ai sensi della direttiva 92/43/CEE "Habitat" e in una Z.P.S. (Zona di Protezione speciale) istituita ai sensi della direttiva 79/409/CEE "Uccelli";
- l'esito del recupero ambientale dei luoghi soggetti a coltivazione è strettamente connesso all'attenzione posta nelle singole operazioni di sistemazione finale morfologica e vegetazionale.

A tal fine, i tecnici in assistenza alla D.L. dovranno seguire il monitoraggio, la risagomatura morfologica e la messa a dimora di essenze vegetali e devono essere dotati dei seguenti profili professionali.

Esperto faunistico

Deve individuare le entità faunistiche di maggior pregio e rarità e fornire indicazioni per la loro gestione e conservazione durante le fasi di coltivazione e rinaturazione. Deve avere buona conoscenza di tutta la fauna vertebrata e invertebrata tipica degli habitat da ricreare.

Questo profilo professionale deve essere ricercato fra Biologi, laureati in Scienze Naturalistiche, laureati in Scienze Ambientali e laureati in Scienze ambientali.

Esperto in campo vegetazionale

Deve possedere comprovate competenze inerenti agli ambienti da ricreare, deve occuparsi della riforestazione mediante essenze autoctone ottenute dalla raccolta di semi in situ.

Questo profilo professionale deve essere ricercato fra gli agronomi, laureati in Scienze Forestali e laureati in Scienze ambientali.

Esperto in campo idrogeologico

Deve possedere comprovate competenze in campo idrogeologico. Deve orientare le operazioni di sistemazione morfologica (movimenti in terra) con attenzioni ai livelli di falda e delle acque superficiali in relazione tipica alle esigenze degli habitat da ricreare.

Deve controllare la qualità dei materiali utilizzati per i ritombamenti.

Questo profilo professionale deve essere ricercato fra i Geologi.

Durata dei monitoraggi

I monitoraggi floro-faunistici e idrogeologici dovranno protrarsi per tutta la durata dei lavori e, per almeno due anni dal termine delle opere di sistemazione finale.

Il Comune potrà incaricare un tecnico di propria fiducia per la supervisione delle opere di sistemazione finale.

Il tecnico incaricato dal Comune e/o i tecnici specializzati in assistenza alla D.L., in accordo con il Comune, con l'Ente Parco e i progettisti, potrà modificare le modalità di piantumazione, i sestri di impianto, le specie previste, le movimentazioni terre locali e quanto altro ritenuto necessario al fine di ottimizzare l'intervento di sistemazione finale (nel rispetto del costo complessivo dell'intervento), senza la necessità di provvedere a varianti ai piani di coltivazione purché non siano previste variazioni della perimetrazione dell'area autorizzata, della profondità massima degli scavi e del quantitativo utile estraibile. In tal caso il Responsabile del Servizio comunale competente dovrà comunicare alle ditte le modifiche più rilevanti proposte dal tecnico in forma scritta con almeno 60 gg. di preavviso.

Art. 40 - Oggetto e natura del ripristino e del recupero

Per opere di sistemazione finale delle aree di cava si intendono sia le attività tese ad attuare il ripristino dello stato iniziale dei luoghi che gli interventi finalizzati ad una nuova destinazione d'uso del territorio, di tipo produttivo agricolo-forestale, naturalistico, urbanistico o idraulico-fluviale.

Il progetto di sistemazione finale deve essere presentato contemporaneamente alla richiesta di autorizzazione di coltivazione e deve rispondere ai seguenti requisiti:

- sfruttare le opportunità offerte dall'uso della vegetazione e di tecniche di ingegneria naturalistica per limitare gli impatti negativi prodotti dall'intervento ed ottenere, in particolare, la stabilizzazione superficiale delle scarpate, il ripristino dei canali irrigui e di scolo esistenti;
- affiancare alle esigenze di funzionalità dell'intervento una adeguata qualità dell'assetto finale anche dal punto di vista percettivo ed ecosistemico;
- sfruttare le opportunità che il nuovo ambiente recuperato fornisce per i controlli sul sistema ambientale complessivo.

Il progetto deve prevedere il ripristino o il recupero dell'area direttamente interessata dall'intervento; in alcuni casi il raccordo con il paesaggio e l'ecosistema circostante può richiedere anche interventi su aree esterne che devono essere concordati con i rispettivi proprietari privati o pubblici e comunque previsti nei Piani attuativi.

In sede di procedura autorizzativa, dovrà essere verificata l'eventuale presenza di discariche di qualsiasi genere (abbandonate, controllate, incontrollate, abusive, di inerti, di RSU, ecc.) all'interno di tutto il perimetro di progetto.

Nel caso queste siano presenti, gli stessi Piani attuativi dovranno prevedere la bonifica o messa in sicurezza dell'area inquinata, da attuarsi contestualmente o preventivamente all'esercizio dell'attività estrattiva in base ai pareri degli organi tecnici competenti, sulla scorta della vigente normativa nazionale e regionale.

Art. 41 - Termini dei lavori di ripristino/recupero e collaudo dei lavori

I lavori di sistemazione finale della cava devono essere ultimati nei termini stabiliti nel provvedimento di autorizzazione e comunque entro un anno dal termine della coltivazione.

Con la convenzione, di cui all'art. 12 della L.R. 17/91, il soggetto richiedente l'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva si impegna anche all'esecuzione delle opere previste nel progetto di sistemazione finale della cava secondo le prescrizioni tecniche e nei termini indicati nell'atto di autorizzazione.

Oltre al termine previsto, o nel caso di sistemazione finale assente o carente, si provvederà comunque all'esecuzione dei lavori mancanti con intervento del Comune, che si avvarrà delle garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione, ai sensi dell'art. 11 delle presenti NTA.

In caso di inadempienza nell'assolvimento degli obblighi assunti per il ripristino e il recupero delle aree scavate da parte della Ditta esercente, il proprietario dell'area concorre fino al limite del canone percepito dal titolare dell'autorizzazione.

L'esecuzione dell'intervento di sistemazione finale sarà oggetto di collaudo da parte dell'Amministrazione Comunale; l'esito favorevole del collaudo, che deve avvenire dopo almeno un ciclo vegetativo, al massimo annuale, permetterà la liberazione delle somme fidejussorie previste nell'atto di autorizzazione.

Art. 42 - Ripristino agricolo

Il ripristino agricolo consiste in una sistemazione morfologica, che può comportare il ritombamento totale o parziale del vuoto di cava con materiali idonei e successivamente in un riporto di terreno vegetale per avviare la zona di cava all'attività agricola.

In questo tipo di ripristino particolare attenzione deve inoltre essere posta alla ricomposizione dei fondi agrari, con la conservazione o con la piantagione di alberi e cespugli lungo le strade campestri e lungo i limiti di proprietà, e alla partitura del suolo, onde conservare aree di compensazione ecologica e al ripristino delle reti di drenaggio delle acque superficiali.

Art. 43 - Recupero naturalistico

Per recupero naturalistico si intende la ricostituzione dei caratteri naturalistici dell'area in relazione con l'ambiente circostante, attuabile in tutto o in parte tramite un modellamento morfologico, che può prevedere anche il ritombamento parziale o totale del vuoto di cava e successiva piantumazione di essenze arboreo-arbustive di tipo igrofilo, mesofilo e ripariale.

Nelle aree di cava prossime a corsi d'acqua il recupero morfologico potrà avvenire con l'arretramento delle scarpate dei terrazzi fluviali. In seguito dovrà essere riportato il terreno vegetale e impiantata vegetazione autoctona. Negli ambiti fluviali dovrà essere impiantata vegetazione mesofila e ripariale.

Per le cave sotto falda devono essere previsti specchi d'acqua di forma irregolare e con profondità differenti. Il recupero porterà così alla formazione di nuovi biotopi i quali possono anche essere gestiti per la fruizione pubblica con la costruzione di strutture per l'educazione ambientale e la ricreazione.

Il recupero naturalistico dovrà, in ogni caso, ricercare prioritariamente la varietà degli ambienti da ricostruire, perseguendo il maggior grado di biodiversità che l'area interessata da attività estrattiva

potrà supportare.

L'intervento di sistemazione naturalistica deve essere preceduto da un'opera di stabilizzazione delle sponde, cercando di adattare il più possibile alla nuova situazione ambientale che si verrà a creare, anche attraverso idonea piantumazione ripariale.

Le operazioni di rinaturazione dovranno essere seguite da personale specializzato, a carico del soggetto autorizzato all'attività estrattiva, al quale affidare la Direzione lavori delle opere di sistemazione naturalistica.

Sono ammessi interventi di rinaturazione finalizzati all'agricoltura naturalistica e a prato polifita.

Per le aree estrattive localizzate all'interno del Parco Fluviale Regionale del Taro le modalità di recupero e/o di ripristino dell'area di cava dovranno risultare conformi con le normative del Piano Territoriale del Parco.

Art. 44 - Ritombamento delle cave

Ove le modalità di ripristino prevedano il ritombamento parziale o totale del vuoto di cava, questo dovrà essere realizzato in conformità a quanto indicato negli atti di progetto e con l'impiego del terreno di scarto accantonato, nonché con materiali terrosi di provenienza naturale (derivanti da scavi, bonifiche agrarie o altre cave), con l'esclusione di inerti da costruzione e demolizione.

Per il ritombamento delle aree di cava ricadenti nelle zone A e B del Piano Assetto Idrogeologico potranno essere utilizzati, secondo le modalità e le procedure previste dalla Provincia, i limi derivanti dal lavaggio e dalla lavorazione delle ghiaie presso i frantoi, se depositati senza l'utilizzo di flocculanti e se previsto dal Piano di sistemazione finale, che dovrà definire anche le modalità di deposito (percentuale massima ammessa, spessori massimi di deposito, grado di consistenza minimo, compattazioni indispensabili).

Non è ammesso il ritombamento attraverso l'esercizio di attività di discarica, fatto salvo il possesso delle prescritte autorizzazioni, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e s.m..

Il titolare dell'autorizzazione estrattiva e il direttore responsabile dei lavori sono responsabili della qualità dei materiali di ritombamento immessi negli scavi, anche se conferiti da terzi.

All'interno del Parco regionale fluviale del Taro, in relazione alla notevole vulnerabilità degli acquiferi, non è in nessun caso ammesso l'utilizzo dei rifiuti di cui al D.Lgs. 22/97 (Decreto Ronchi).

TITOLO VI – PRESCRIZIONI PROGETTUALI**Art. 45 - Previsioni del Piano delle Attività Estrattive**

Nelle schede progettuali di cui ai successivi articoli sono riportate le modalità di intervento e di sistemazione finale e le prescrizioni particolari per l'attuazione dei progetti di coltivazione previsti dagli ambiti estrattivi individuati dal P.A.E. Comunale.

L'attività estrattiva negli ambiti individuati dal P.A.E. dovrà rispettare le prescrizioni generali e le prescrizioni specifiche previste dalle presenti norme, fatte salve eventuali variazioni non essenziali apportate in fase di valutazione di impatto ambientale, su specifica richiesta da parte del Consorzio del Parco Fluviale Regionale del Taro o di altri Enti: tali variazioni non potranno in ogni caso apportare modifiche alle superfici estrattive individuate dal P.A.E., né incrementare i quantitativi estraibili previsti.

Art. 46 - Prescrizioni generali

Gli interventi estrattivi dovranno essere orientati alla ricostituzione dei caratteri ambientali delle aree di pertinenza fluviale del f. Taro.

Essendo ricomprese nel territorio del Parco fluviale del Taro, tutte le previsioni saranno obbligatoriamente assoggettate alla procedura di Valutazione di impatto ambientale ai sensi della L.R. 9/99 modif. e, essendo ricompresi in un S.I.C. (sito di importanza comunitaria) e in una Z.P.S. (Zona Protezione Speciale), rispettivamente ai sensi delle Direttive 92/43/CEE "Habitat" e 79/409/CEE "Uccelli", lo studio di impatto ambientale dovrà contenere una specifica 'Valutazione di incidenza', ai sensi del DPR 357/97 come modificato dal DPR 120/2003.

In relazione al loro interesse, le aree di cava con destinazione finale naturalistica al termine dell'attività estrattiva e delle operazioni di sistemazione finale, in seguito al collaudo positivo, dovranno essere cedute all'Amministrazione pubblica. L'Art. 14bis delle NTA del P.I.A.E. vigente prevede, infatti, che "ove ricorrano le condizioni, per le aree destinate ad attività estrattive ricomprese in zone tutelate dal P.T.P.R. ai sensi degli artt. 17, 19 e 32, nonché quelle site in parchi fluviali esistenti o proposti e nelle casse di espansione per la laminazione delle piene, i P.A.E. comunali dovranno ricercare la possibilità, ad escavazione e recupero ultimato, di una loro acquisizione alla proprietà pubblica. La procedura della cessione sarà regolamentata dalle convenzioni di cui all'art. 12 della L.R. 17/91."

Art. 47 – Unità di cava 1 – Cà Taro

Il progetto di coltivazione e sistemazione finale dell'ambito estrattivo in esame, compreso all'interno dell'Ac12-Madregolo individuato dal vigente P.I.A.E. provinciale, dovrà presentare le seguenti caratteristiche di intervento e di sistemazione finale.

Scheda progettuale relativa all'U.C.1 – Cà Taro

DALITÀ DI INTERVENTO:

- Progetto di attuazione: *assoggettato alle procedure di VIA*
- Superficie utile per l'escavazione: *64.400 m²*
- Quantitativo di inerti estraibile: *50.000 m³ di ghiaie pregiate*

PRESCRIZIONI DI INTERVENTO E SISTEMAZIONE FINALE

Modalità di intervento

L'intervento dovrà prevedere la realizzazione del progetto approvato dal Consorzio del Parco Fluviale del Taro, finalizzato alla realizzazione di una zona umida a ridotti battenti idrici.

L'escavazione potrà quindi essere effettuata sotto falda, al fine di realizzare la zona umida differenziata.

Destinazione finale

Naturalistica

Modalità di sistemazione finale

L'intervento dovrà prevedere la realizzazione del progetto approvato dal Consorzio del Parco Fluviale del Taro, finalizzato alla realizzazione di una zona umida a ridotti battenti idrici.

Particolare attenzione dovrà essere posta alla regolazione delle acque superficiali e in particolare dello scolmatore del canale Otto Mulini. A tal fine, dovrà essere verificato, in accordo con il Consorzio di bonifica e con il Consorzio del Parco del Taro, le modalità di gestione dello scolmatore al fine di poter regolare i quantitativi di acque in entrata ed in uscita nell'area una volta rinaturata.

E'ammesso il ritombamento del vuoto di cava solo con terre e rocce naturali e con limi provenienti dal lavaggio inerti.

La recinzione apposta lungo il perimetro di cava dovrà essere sollevata dal suolo di circa 30 cm, in modo da consentire alla fauna di transitare liberamente

I lavori di coltivazione e di rinaturazione dell'area dovranno tenere in considerazione della conservazione delle specie animali che si riproducono in ambito di cava attiva: allo scopo sarà necessario redigere un cronoprogramma dei lavori in modo da non interferire con i cicli riproduttivi della fauna presente (in particolare avifauna e batracofauna).

La zona è particolarmente importante all'interno del Parco per

la riproduzione degli anfibi e degli odonati, a causa dell'assenza dell'ittiofauna negli specchi d'acqua presenti, fatto che ne aumenta notevolmente le percentuali di sopravvivenza negli stadi giovanili. Di questa vocazione si dovrà necessariamente tenere conto nella progettazione della sistemazione finale che dovrà essere mirata al recupero delle zone umide temporanee; a questo scopo dovranno essere realizzate delle zone ad acque a profondità variabile con depressioni sufficienti a mantenere la risorsa idrica almeno fino al termine dello sviluppo larvale degli Anfibi, nelle quali non venga immessa fauna ittica.

Prima e durante lo svolgimento dei lavori, l'esperto faunistico incaricato dovrà individuare i siti di nidificazione delle specie da tutelare e dovrà fornire indicazioni affinché questi non siano distrutti o disturbati dai lavori inerenti le attività estrattive, come ad esempio:

- dirottamento degli scavi in zone adiacenti in attesa della fine della nidificazione delle specie protette;
- suggerimenti circa i comportamenti da tenere da parte di chi frequenta il cantiere;
- sospensione momentanea dei lavori in caso di nidificazione di specie protette;
- definizione di distanze di rispetto dai siti di nidificazione individuati durante il periodo riproduttivo.

Qualora l'esperto faunistico incaricato durante i monitoraggi rinvenga delle ovature (e/o delle larve di anfibi) in ambito di cava, per garantirne la tutela, dovrà provvedere a spostarle in zone umide limitrofe idonee al completamento del ciclo vitale.

Il tecnico faunistico incaricato dovrà individuare interventi idonei a mitigare l'impatto su *Triturus carnifex*, come ad esempio la cattura mediante trappolaggio degli individui e loro trasferimento in altre zone.

L'esperto in campo vegetazionale dovrà effettuare prelievi diretti di esemplari vivi in situ o parte di essi (semi e/o rizomi), con particolare riferimento a *T. laxmannii*, *T. minima*, *T. angustifolia* e *S. Tabernaemontanii* affinché non siano distrutte dalle attività estrattive e tramite coltura in vivaio le dovranno essere mantenute sino alla loro reintroduzione in situ in fase di recupero.

A causa della nota fragilità delle zone umide, per evitare che in seguito specie più adattabili e opportuniste diventino dominanti, dovranno essere introdotte, in fase di recupero, specie vegetali autoctone la cui diffusione avviene per via idrocora.

Il progetto di sistemazione finale, in accordo con i progettisti e

nel rispetto delle somme a disposizione per la sistemazione finale, potrà essere soggetto a varianti alla luce delle conoscenze e delle esperienze acquisite in materia di rinaturazione e gestione ambientale dall'Ente Parco nel tempo intercorso dalla sua approvazione ad oggi, affinché sia pienamente garantita la sostenibilità degli interventi di recupero.

Prescrizioni particolari

Per il trasporto del materiale estratto dalla cava al frantoio è ammesso l'utilizzo della viabilità esistente lungo la sponda destra del f. Taro.

Al termine dell'attività estrattiva dovrà essere previsto la messa in opera di 2 cancelli per la limitazione degli accessi. La posizione dei cancelli verrà definita dal Consorzio del Parco del Taro entro 1 anno dall'autorizzazione all'attività estrattiva.

L'area, una volta riqualificata e positivamente collaudata, unitamente all'area adiacente verso sud già oggetto di escavazione e già rinaturata e alla parte meridionale e settentrionale della cava "Chiesuole", dovrà essere ceduta gratuitamente al Comune o al Consorzio del Parco del Taro, in modo da consentirne una gestione compatibile con gli obiettivi di conservazione del sito Natura 2000.

L'attività estrattiva dovrà essere eseguita in 2 anni e la sistemazione finale terminata entro l'anno successivo.

Lo Studio di impatto ambientale dovrà produrre una relazione di compatibilità idrogeologica che dimostri la non interferenza negativa degli scavi che verranno effettuati per realizzare la zona umida, sui livelli idraulici e sulla funzionalità dell'area "Le Chiesuole" sita a monte dell'area in oggetto.

Art. 48 – Unità di cava 2 – Impianto SIP

Il progetto di coltivazione e sistemazione finale dell'ambito estrattivo in esame, compreso all'interno dell'Ac12-Madregolo individuato dal vigente P.I.A.E. provinciale, dovrà presentare le seguenti caratteristiche di intervento e di sistemazione finale.

Scheda progettuale relativa all'U.C.2 – Impianto SIP	
MODALITÀ DI INTERVENTO:	
- Progetto di attuazione: <i>assoggettato alle procedure di VIA</i>	
- Superficie utile per l'escavazione: <i>122.100 m²</i>	
- Quantitativo di inerti estraibile: <i>225.000 m³ di ghiaie pregiate</i>	
PRESCRIZIONI DI INTERVENTO E SISTEMAZIONE FINALE	
Modalità di intervento	<p>Nella zona destinata a piazzale dell'impianto di trasformazione non è ammessa l'escavazione in falda, dalla quale occorrerà mantenere un franco di almeno un metro.</p> <p>La Ditta esercente dovrà effettuare la lettura delle quote piezometriche almeno mensilmente, al fine del rispetto delle modalità di coltivazione previste, comunicandone tempestivamente la lettura al Consorzio del Parco del Taro, all'ARPA ed al Comune.</p>
Destinazione finale	<p>La porzione Ovest dell'area interessata dall'attività estrattiva, per la quale è previsto l'arretramento delle aree di pertinenza dell'impianto di trasformazione inerti, dovrà avere una destinazione finale Naturalistica (Prato polifita).</p> <p>Per le rimanenti aree la destinazione transitoria sarà di tipo produttivo, come area di pertinenza del frantoio, mentre la destinazione finale, al termine delle attività dell'impianto di trasformazione inerti, sarà di tipo Naturalistico.</p>
Modalità di sistemazione finale	<p>Le aree interessate dall'arretramento delle aree di pertinenza dell'impianto di trasformazione inerti (rif. Tav. P2) dovranno essere recuperate a quota bassa, secondo le quote delle zone d'alveo adiacenti, al fine di aumentare la fascia A del corso d'acqua e rinaturate, con la piantumazione di essenze arbustive ed arboree autoctone.</p> <p>La piantumazione dell'area dovrà quindi essere progettata nella consapevolezza dell'esondabilità dell'area.</p>

Al fine di ricostituire l'ambiente tipico delle zone d'alveo, caratterizzate da suolo arido prevalentemente ghiaioso, l'area al termine dell'attività estrattiva dovrà essere ricoperta da uno strato di terreno con spessore di almeno 50 cm, miscelato con ciottoli e sabbia.

Il recupero naturalistico della zona dovrà tenere conto della possibilità che il Parco utilizzi l'area come "area per attività naturalistiche".

E' ammessa la stesa di materiale di coltivo di provenienza certa, se autorizzata dal Consorzio del Parco del Taro.

Le restanti aree potranno essere ritombate con terre e rocce di scavo e con limi di frantoio, previa autorizzazione degli Enti competenti, e destinate a piazzali di pertinenza dell'impianto di trasformazione.

Lungo la sponda del F. Taro potrà essere realizzata una pista ciclo-pedonale secondo le indicazioni del Consorzio del Parco fluviale.

Con l'intervento estrattivo dovrà essere inoltre prevista la realizzazione di una viabilità di collegamento tra Madregolo e il f. Taro.

La pista dovrà permettere l'accesso ciclo-pedonale e dei mezzi di servizio del Consorzio del Parco.

La sede stradale dovrà avere una larghezza di almeno 3 m. In caso di mancata disponibilità dell'attuale sentiero dovrà essere realizzata sul sedime di proprietà dell'impianto di trasformazione inerti.

La nuova strada dovrà essere separata dall'impianto con una barriera (argine) al fine di ridurre l'impatto da polveri, da rumore e Paesaggistico. La barriera potrà essere realizzata con dosso in terra opportunamente vegetato. La pista dovrà essere corredata di cancelli per limitare gli accessi.

La realizzazione dell'intervento dovrà essere totalmente a carico del soggetto attuatore dell'intervento estrattivo.

Prescrizioni particolari

Il Progetto dovrà essere sviluppato contestualmente al Piano particolareggiato previsto dal PTP per la zona interessate dall'impianto di trasformazione inerti della ditta SIP s.p.a.

Qualora in seguito all'arretramento delle aree di pertinenza dell'impianto sia previsto lo spostamento di impianti di lavorazione dovranno essere acquisite le previste autorizzazioni ambientali.

Preliminarmente all'inizio dell'attività di cava, dovrà essere

realizzato un argine inerbito che separi la zona oggetto d'intervento dalla zona di lavorazione inerti. L'area del frantoio dovrà essere recintata. La recinzione dovrà essere sollevata dal terreno di 30 cm, per permettere alla fauna selvatica che si sposta sul terreno di potersi muovere liberamente.

Prima e durante lo svolgimento dei lavori, l'esperto faunistico incaricato dovrà individuare i siti di nidificazione delle specie da tutelare e dovrà fornire indicazioni affinché questi non siano distrutti o disturbati dai lavori inerenti le attività estrattive, come ad esempio:

- dirottamento degli scavi in zone adiacenti in attesa della fine della nidificazione delle specie protette;
- suggerimenti circa i comportamenti da tenere da parte di chi frequenta il cantiere;
- sospensione momentanea dei lavori in caso di nidificazione di specie protette;
- definizione di distanze di rispetto dai siti di nidificazione individuati durante il periodo riproduttivo.

L'area interessata dall'arretramento dell'impianto (rif. Tav. P2), una volta riqualificata e positivamente collaudata, dovrà essere ceduta gratuitamente al Comune o al Consorzio del Parco.

I costi per la gestione della pista nel tempo dovranno essere formalmente assunti dal Comune o Consorzio del Parco del Taro.

Quale misura di compensazione è previsto inoltre il riconoscimento al Consorzio del Parco del Taro delle somme necessarie alla sistemazione del soprassuolo della porzione Nord dell'area 'ex cava Coperchini', fino alla concorrenza massima pari a $\frac{1}{4}$ del canone previsto della LR 17/91, aggiuntiva al canone stesso.

In particolare le somme messe a disposizione dovranno contribuire alla messa in opera della vegetazione arboreo-arbustiva e localmente la movimentazione di terre per uniformare il piano campagna, secondo uno specifico progetto che verrà redatto dal Consorzio del Parco a propri oneri e spese.

La disponibilità delle aree per l'esecuzione delle opere di sistemazione finale è a carico del Consorzio del Parco.

Per tali somme dovrà essere versata cauzione fidejussoria bancaria in fase di autorizzazione convenzionata per l'attività estrattiva.

Il Consorzio del Parco dovrà predisporre il progetto entro 3 mesi dall'approvazione del Piano comunale delle attività estrattive.

Art. 49 – Unità di cava 3 – Cà Rossa Sud

Il progetto di coltivazione e sistemazione finale dell'ambito estrattivo in esame, compreso all'interno dell'Ac12-Madregolo individuato dal vigente P.I.A.E. provinciale, dovrà presentare le seguenti caratteristiche di intervento e di sistemazione finale:

Scheda progettuale relativa all'U.C.3 – Cà Rossa Sud	
MODALITÀ DI INTERVENTO:	
- Progetto di attuazione: <i>assoggettato alle procedure di VIA</i>	
- Superficie utile per l'escavazione: <i>93.300 m²</i>	
- Quantitativo di inerti estraibile: <i>175.000 m³ di ghiaie pregiate</i>	
- Profondità massima di escavazione: <i>almeno 1 metro al di sopra della minima soggiacenza della falda</i>	
PRESCRIZIONI DI INTERVENTO E SISTEMAZIONE FINALE	
Modalità di intervento	Non è ammessa l'escavazione in falda, dalla quale occorrerà mantenere un franco di almeno un metro. La Ditta esercente dovrà effettuare la lettura delle quote piezometriche almeno mensilmente, al fine del rispetto delle modalità di coltivazione previste, comunicandone tempestivamente la lettura al Consorzio del Parco del Taro, all'ARPA ed al Comune.
Destinazione finale	Per la porzione Ovest dell'area interessata dall'attività estrattiva, per la quale è previsto l'arretramento delle aree di pertinenza dell'impianto di trasformazione inerti, dovrà avere una destinazione finale Naturalistica. Per la porzione ricadente nella Zona P ₁₋₂ pre-Parco speciale con destinazione finale agricola (Zona C), individuata dal PTP, la destinazione finale sarà agricola secondo gli indirizzi del PTP. Per quanto riguarda le restanti aree la destinazione transitoria sarà di tipo produttivo, come area di pertinenza del frantoio, mentre la destinazione finale, al termine delle attività dell'impianto di trasformazione inerti, sarà di tipo Naturalistico.
Modalità di sistemazione finale	Le aree interessate dall'arretramento delle aree di pertinenza dell'impianto di trasformazione inerti (rif. Tav. P2) dovranno essere rinaturate con la piantumazione di essenze arbustive ed arboree autoctone. Le restanti aree verranno nuovamente destinate all'attività agricola e a piazzale per l'impianto di trasformazione inerti, in

Prescrizioni particolari

sintonia con le norme del PTP.

Il vuoto di cava potrà essere ritombato solo con terre e rocce di scavo e con limi di frantoio, previa autorizzazione degli Enti competenti.

Nell'area destinata all'attività agricola dovrà essere prevista la piantumazione di siepi lungo le strade campestri e lungo i limiti di proprietà.

Il Progetto dovrà essere sviluppato contestualmente al Piano particolareggiato previsto dal PTP per la zona interessate dall'impianto di trasformazione inerti della ditta Musi Armando e figli s.r.l.

Qualora in seguito all'arretramento delle aree di pertinenza dell'impianto sia previsto lo spostamento di impianti di lavorazione dovranno essere acquisite le previste autorizzazioni ambientali.

Prima e durante lo svolgimento dei lavori, l'esperto faunistico incaricato dovrà individuare i siti di nidificazione delle specie da tutelare e dovrà fornire indicazioni affinché questi non siano distrutti o disturbati dai lavori inerenti le attività estrattive, come ad esempio:

- dirottamento degli scavi in zone adiacenti in attesa della fine della nidificazione delle specie protette;
- suggerimenti circa i comportamenti da tenere da parte di chi frequenta il cantiere;
- sospensione momentanea dei lavori in caso di nidificazione di specie protette;
- definizione di distanze di rispetto dai siti di nidificazione individuati durante il periodo riproduttivo.

La recinzione apposta lungo il perimetro di cava dovrà essere sollevata dal suolo di circa 30 cm, in modo da consentire alla fauna di transitare liberamente.

L'area interessata dall'arretramento delle aree di pertinenza dell'impianto (rif. Tav. P2), una volta riqualificata e positivamente collaudata, dovrà essere ceduta gratuitamente al Comune o al Consorzio del Parco.

I costi per la gestione della pista nel tempo dovranno essere formalmente assunti dal Comune o Consorzio del Parco del Taro.

Quale misura di compensazione è previsto inoltre il riconoscimento al Consorzio del Parco del Taro delle somme necessarie alla sistemazione del soprassuolo della porzione Sud dell'area 'ex cava Coperchini', fino alla concorrenza massima pari a $\frac{1}{4}$ del canone previsto della LR 17/91, aggiuntiva al canone stes-

so.

In particolare le somme messe a disposizione dovranno contribuire alla messa in opera della vegetazione arboreo-arbustiva e localmente la movimentazione di terre per uniformare il piano campagna, secondo uno specifico progetto che verrà redatto dal Consorzio del Parco a propri oneri e spese.

La disponibilità delle aree per l'esecuzione delle opere di sistemazione finale è a carico del Consorzio del Parco.

Per tali somme dovrà essere versata cauzione fidejussoria bancaria in fase di autorizzazione convenzionata per l'attività estrattiva.

Il Consorzio del Parco dovrà predisporre il progetto entro 3 mesi dall'approvazione del Piano comunale delle attività estrattive.

Art. 50 – Unità di cava 4 – Naviglio Taro

Il progetto di coltivazione e sistemazione finale dell'ambito estrattivo in esame, compreso all'interno dell'Ac10-Naviglio Taro individuato dal vigente P.I.A.E. provinciale, dovrà presentare le seguenti caratteristiche di intervento e di sistemazione finale:

Scheda progettuale relativa all'U.C.4 – Naviglio Taro	
MODALITÀ DI INTERVENTO:	
- Progetto di attuazione: <i>assoggettato alle procedure di VIA</i>	
- Superficie utile per l'escavazione: <i>38.400 m²</i>	
- Quantitativo di inerti estraibile: <i>100.000 m³ di ghiaie pregiate</i>	
- Profondità massima di escavazione: <i>almeno 1 metro al di sopra della minima soggiacenza della falda</i>	
PRESCRIZIONI DI INTERVENTO E SISTEMAZIONE FINALE	
Modalità di intervento	<p>Non è ammessa l'escavazione in falda, dalla quale occorrerà mantenere un franco di almeno un metro.</p> <p>La Ditta esercente dovrà effettuare la lettura delle quote piezometriche almeno mensilmente, al fine del rispetto delle modalità di coltivazione previste, comunicandone tempestivamente la lettura al Consorzio del Parco del Taro, all'ARPA ed al Comune.</p> <p>Non è ammessa l'escavazione in falda.</p> <p>Il Progetto dovrà essere corredato di una specifica verifica idraulica, con particolare attenzione all'erosione della sponda in corso da parte del F. Taro e alla presenza delle vasche di decantazione dell'impianto di trasformazione inerti di proprietà C.C.P.L. INERTI S.p.A..</p>
Destinazione finale	Naturalistico
Modalità di sistemazione finale	<p>La destinazione finale dell'area sarà di tipo naturalistico, tramite messa a dimora di prato polifita e di essenze arbustive ed arboree autoctone.</p> <p>Dovrà essere prevista la piantumazione di siepi lungo le strade campestri e lungo i limiti di proprietà.</p> <p>Ai sensi delle presenti normative, non è ammesso il ritombamento del vuoto di cava con rifiuti di cui al D.Lgs. 22/97 (De-</p>

creto Ronchi).

La parte nord-orientale dell'unità di cava dovrà essere piantumata con essenze arbustive ed arboree autoctone con disposizione in grado di mitigare le aree di pertinenza dell'impianto di trasformazione inerti adiacente.

Prescrizioni particolari

Il Progetto dovrà essere sviluppato contestualmente al Piano particolareggiato previsto dal PTP per la zona interessate dall'impianto di trasformazione inerti della ditta CCPL Inerti s.p.a.

Il Progetto dovrà essere corredato di una specifica verifica idraulica, con particolare attenzione all'erosione della sponda in corso da parte del f. Taro e alla presenza delle vasche di decantazione dell'impianto di trasformazione inerti di proprietà C.C.P.L. INERTI S.p.A..

Prima e durante lo svolgimento dei lavori, l'esperto faunistico incaricato dovrà individuare i siti di nidificazione delle specie da tutelare e dovrà fornire indicazioni affinché questi non siano distrutti o disturbati dai lavori inerenti le attività estrattive, come ad esempio:

- dirottamento degli scavi in zone adiacenti in attesa della fine della nidificazione delle specie protette;
- suggerimenti circa i comportamenti da tenere da parte di chi frequenta il cantiere;
- sospensione momentanea dei lavori in caso di nidificazione di specie protette;
- definizione di distanze di rispetto dai siti di nidificazione individuati durante il periodo riproduttivo.

La recinzione apposta lungo il perimetro di cava dovrà essere sollevata dal suolo di circa 30 cm, in modo da consentire alla fauna di transitare liberamente.

Art. 51 – Unità di cava A6 – C. della Pace

Il progetto di coltivazione e sistemazione finale dell'ambito estrattivo in esame, individuato dal vigente P.I.A.E. provinciale, dovrà presentare le seguenti caratteristiche di intervento e di sistemazione finale:

Scheda progettuale relativa all'U.C. A6 – C. della Pace

MODALITÀ DI INTERVENTO:

- *Progetto di attuazione: assoggettato alle procedure di Screening*
- *Superficie utile per l'escavazione: 57.600 m²*
- *Quantitativo di inerti estraibile: 150.000 m³ di argille*
- *Profondità massima di escavazione: 7.00 m mantenendo un franco di almeno 2.00 m di banco argilloso integro al di sopra della formazione ghiaiosa sottostante, e comunque almeno 2.00 m al di sopra della falda acquifera superficiale.*

PRESCRIZIONI DI INTERVENTO E SISTEMAZIONE FINALE

Modalità di intervento	<i>La Ditta esercente dovrà effettuare la lettura delle quote piezometriche almeno mensilmente, al fine del rispetto delle modalità di coltivazione previste, comunicandone tempestivamente la lettura all'ARPA ed al Comune.</i>
Destinazione finale	<i>Recupero ambientale urbanistico (Struttura ricreativo – sportiva: lago per pesca sportiva) o .Agricolo</i>
Modalità di sistemazione finale	<i>Dovrà essere prevista la piantumazione di siepi lungo le strade campestri e lungo i limiti di proprietà.</i> <i>Ai sensi delle presenti normative, non è ammesso il ritombamento del vuoto di cava con rifiuti di cui al D.Lgs. 22/97 (Decreto Ronchi).</i>
Prescrizioni particolari	<i>Particolare attenzione dovrà essere posta nello studio della connessione delle possibili interazioni fra la discarica RSU e impianto ricreativo previsto dal progetto di recupero ambientale della cava. Lo Studio di impatto ambientale dovrà approfondire gli aspetti relativi alla vulnerabilità dell'acquifero nella zona di sfruttamento della risorsa, sia per quanto riguarda la fase di escavazione, sia per quanto concerne le modalità e le possibilità di attuazione del recupero ambientale a lago, e del monitoraggio post-opera. Lo Studio dovrà definire la compatibilità dell'utilizzo del lago per la raccolta delle acque provenienti dagli impianti PARMALAT.</i>

Dovrà altresì dettagliare le infrastrutture di servizio a completamento dell'impianto ricreativo: spazio adibito a parcheggio, reception, deposito attrezzi, percorsi interni, aree ricreative di sosta, linea perimetrale e recinzione, ecc.. Il Progetto dovrà contenere anche dettagliate modalità di gestione dell'impianto.

Nel caso sia impossibile realizzare un recupero ambientale urbanistico a scopi ricreativi (lago per pesca sportiva), dovrà essere ridotta la profondità massima di scavo ed essere attuato il tombamento a piano campagna con destinazione agricola del sito. Non è ammesso il ritombamento attraverso l'esercizio di attività di discarica.

ALLEGATO 1 - CONTENUTI DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO

Il Piano Particolareggiato di Iniziativa Pubblica e privata deve uniformarsi, nel contenuto e negli elaborati tecnici, a quanto indicato in questo allegato.

1. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

1.1 - Tavola del P.R.G. In scala 1:5.000 riguardante il sito e il suo intorno di influenza diretta ed indiretta (intendendo con questo l'intorno visuale, le infrastrutture con cui il sito interferisce, i rapporti con il sistema insediativo, i rapporti con elementi rilevanti del sistema naturale, etc.).

1.2 - Tavole e normativa del P.A.E. Vigente. Nel caso in cui il sito sia stato già interessato da attività estrattiva, si richiede di individuare sulle stesse tavole del P.A.E. lo stato di attuazione della cava in essere.

1.3 - Nel caso in cui il sito sia già stato interessato, parzialmente o totalmente da attività estrattiva, deve essere compilata l'allegata scheda del catasto attività estrattive.

2. DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO

2.1 - Relazione illustrativa in linguaggio non tecnico delle caratteristiche del progetto e dei suoi obiettivi:

- storia del sito e delle attività pregresse;
- problemi emersi o di cui si prevede l'insorgenza (atteggiamento della popolazione o di particolari raggruppamenti di interesse, etc.);
- obiettivi del progetto (destinazione finale del sito, correlazione con eventuali altri progetti in corso di particolare interesse per l'amministrazione, etc.).

2.2 - Relazione descrittiva dell'ambiente interessato dall'attività estrattiva

2.2.1 - Individuazione e definizione del sito

La relazione deve individuare e descrivere:

a) l'area di intervento propriamente detta, definita come:

- area di escavazione;
- aree complementari all'attività estrattiva, cioè destinate agli impianti di lavorazione, agli accumuli di stoccaggio, alle discariche, alle vasche di decantazione, ai piazzali, alle piste, gli edifici ed infrastrutture di servizio, etc.;
- aree di ripristino di attività estrattive pregresse direttamente coinvolte dal progetto;
- aree di riqualificazione, ripristino finale funzionali all'intervento (fasce di rispetto fluviale, discariche di rifiuti, aree di riequilibrio ecologico, etc.);

b) un intorno di influenza così definito:

- non meno di 1.000 m in ogni direzione dal bordo del limite dell'area di intervento;

- nel caso di presenza, entro i suddetti limiti, di opere artificiali, di rilevanti fenomeni di dissesto, di emergenze paesaggistiche o storico-culturali, di elementi naturalistici di pregio, di limiti morfologici significativi che fuoriescano dal limite sopra fissato, la zona di studio deve essere ampliata fino a ricomprendere completamente tali elementi;
- analogamente si deve procedere nelle situazioni di particolare rischio ambientale che possano essere colte e descritte solo con un opportuno ampliamento dell'intorno di influenza del progetto.

2.2.2 - Descrizione del sito

Deve essere fornita una relazione sulle condizioni iniziali dell'ambiente, sulla valutazione dello stato di pressione attuale delle diverse componenti ambientali, articolata nei punti successivamente elencati e corredata della necessaria cartografia.

a) Geologia e idrogeologia:

- inquadramento tettonico e stratigrafico dell'area;
- descrizione delle particolari litologie locali interessate dall'attività estrattiva;
- descrizione della geodinamica locale con illustrazione degli eventuali fenomeni di dissesto (erosioni, subsidenze, etc.) e considerazioni sulla loro evoluzione potenziale e sulla stabilità generale dell'area;
- descrizione dell'idrogeologia profonda, corredata dai dati sui livelli di falda e relativa direzione e velocità di scorrimento (rilevati dai pozzi e dalle sorgenti presenti e/o dalle esecuzione di sondaggi attrezzati con piezometri e/o da prospezioni geoelettriche).

La descrizione deve essere corredata da una rappresentazione cartografica in scala non inferiore a 1:5.000 su base C.T.R., e da una o più sezioni geologiche. In detta cartografia devono risultare graficamente evidenti tutti i fenomeni descritti in relazione, inclusi i punti di controllo della idrografia sotterranea; le sezioni geologiche devono rappresentare la situazione fino a 20 m di profondità dal piano campagna, basandosi su dati raccolti con indagini geognostiche.

b) Climatologia:

- termometria;
- pluviometria;
- condizioni termopluviometriche;
- umidità;
- direzione e velocità del vento.

c) Caratterizzazione idraulica dell'asta fluviale interessata dall'intervento:

- rappresentazione geometrica di dettaglio dell'alveo e della fascia fluviale sulla base di rilievi topografici e batimetrici;
- rappresentazione delle modificazioni geometriche intervenute nella fascia fluviale in termini di abbassamento del fondo dell'alveo e di modificazioni planimetriche e delle sezioni trasversali tramite il confronto con rilievi ed elaborati cartografici storici;
- caratterizzazioni granulometriche dell'alveo e delle fasce fluviali;
- definizione delle portate di magra e di piena per tempi di ritorno compresi fra 10 e 100 anni e rela-

tive rappresentazioni dei livelli idrici di piena, delle velocità di corrente in alveo e nella fascia fluviale, tanto in presenza che in assenza dell'attività estrattiva in funzione dei più significativi stadi di coltivazione.

d) Uso e qualità delle acque superficiali:

- rilevazione dell'uso (idropotabile, balneare, etc.) e della torbidità delle acque interessate per un tratto significativo a valle dell'intervento.

e) Biologia

Per l'area interessata dall'intervento e per il suo intorno di influenza diretta come sopra definito occorrerà fornire:

- rilievo aggiornato dell'utilizzazione reale del suolo, contenente un rilevamento fitosociologico dell'esistente che definisca, in presenza di vegetazione da tutelare, la fascia di rispetto;

- descrizione fisionomico-strutturale delle aree a vegetazione spontanea, comprese anche le aree di bosco governato. Per ciascuna area boschiva devono essere indicati: forma di governo, età, frequenze di utilizzazione, data dell'ultimo intervento di eventuale ceduzione, percentuale di diversità specifica per le specie autoctone, percentuale di specie esotiche, percentuale di copertura delle chiome e considerazioni generali sullo stato fitosanitario;

- per tutte le aree deve essere effettuato il rilievo della presenza e valutazione della incidenza di specie rare, eteropiche e protette. Per le aree di cui sopra e per il territorio circostante e comunque interessato da effetti rilevanti del progetto (ad esempio la realizzazione di un guado o la costruzione di una pista carrabile, la realizzazione di barriere), il progetto di fattibilità deve contenere:

- segnalazione di presenze faunistiche di rilievo e valutazioni sulla vocazione faunistica dell'area o delle immediate vicinanze; ipotesi circa i presunti percorsi preferenziali della fauna;

- indicazione e delimitazione dei territori di gestione sociale della caccia, delle zone di ripopolamento e cattura, delle aziende faunistico-venatorie, delle oasi di protezione della fauna e di altre eventuali aree di interesse faunistico;

- classificazione delle acque superficiali secondo le categorie relative alla fauna ittica ed individuazione delle zone di ripopolamento e frega. La descrizione deve essere corredata da una rappresentazione cartografica non inferiore a 1:5.000 su base C.T.R..

f) Analisi agrovegetazionale ed uso del suolo

Per l'area interessata dall'intervento e per il suo intorno di influenza diretta come sopra definito deve essere fornito:

- descrizione dell'azienda tipo della zona;

- analisi pedologica;

- individuazione delle reti di irrigazione e di scolo;

- individuazione e descrizione delle aree coltivate, delle colture erbacee e arboree, delle monocolture e delle colture rotazionali.

La descrizione deve essere corredata da una rappresentazione cartografica in scala non inferiore a 1:5.000 su base C.T.R..

g) Beni ed emergenze storico-culturali e relativi vincoli:

- individuazione di eventuali geotopi e biotopi di particolare rilevanza (vincolati o meno dalla normativa vigente);
- individuazione di eventuali emergenze culturali di tipo archeologico e storico-architettonico;
- individuazione delle zone di tutela ambientale, delle zone destinate a parco pubblico, delle attrezzature turistico-ricreative, dei sentieri escursionistici segnalati e di ogni altro elemento rilevante;
- quadro di sintesi dei valori percettivi e delle unità di paesaggio che caratterizzano l'area di intervento. La descrizione deve essere corredata da una rappresentazione cartografica non inferiore a 1:10.000 su base C.T.R.

Lo studio del paesaggio deve essere corredata da una carta della intervisibilità in scala adeguata e comunque non inferiore a 1:10.000 in cui siano indicati i punti e i tratti viari di intervisibilità con l'area di intervento. Da ciascun punto e tratto notevole, da cui si gode di una vista significativa dell'area, deve essere effettuata una ripresa fotografica del sito, indicando in cartografia il punto, la direzione e l'angolo ripresa; dovranno inoltre essere fornite foto aeree con individuazione dell'area.

h) Sistema infrastrutturale:

- individuazione e descrizione della rete viaria interessata dai trasporti indotti dall'intervento nel tratto "cava impianto di prima lavorazione" e nel tratto "impianto di prima lavorazione-utenza" (identificata come impianti di trasformazione, cioè di produzione di conglomerato cementizio, conglomerato bituminoso, laterizi, ceramiche, etc.); Di ciascun tratto significativo dovrà essere indicato l'indice di congestione che lo caratterizza, nonché i volumi del traffico esistente suddiviso in mezzi leggeri e pesanti; devono inoltre essere indicati i punti critici della rete viaria.

La descrizione deve essere corredata da una rappresentazione cartografica non inferiore a 1:10.000 per le analisi relative al sito e 1:25.000 per le analisi a carattere territoriale.

i) sistema insediativo

- individuazione degli edifici sparsi (al di fuori dei centri e nuclei abitati ISTAT) nell'intorno dell'area di intervento che siano destinati ad uso abitativo permanente e saltuario e stima del numero di abitanti presenti;
- individuazione degli abitati attraversati dal traffico indotto dall'intervento e stima del numero degli abitanti presenti in ciascuno di essi nei tratti "cava-impianto di prima lavorazione" e "impianto di prima lavorazione-utenza";
- individuazione dei ricettori sensibili (scuole, ospedali, case di riposo, servizi per il tempo libero, etc.). Valutazioni sullo stato di fatto dei principali indicatori della qualità ambientale (rumore, qualità dell'aria) negli insediamenti situati nell'intorno del polo e in quelli interessati dal traffico pesante indotto dall'attività estrattiva; le suddette valutazioni devono essere discretizzate per i singoli tratti significativi della viabilità (tratti interessati dalla presenza di case sparse, da piccoli nuclei e da centri urbani veri e propri).

2.3 - Studio di compatibilità ambientale e idraulica

Il Piano Particolareggiato deve essere corredata da uno STUDIO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE, articolato nei punti successivamente elencati e corredata della necessaria cartografia.

1. Identificazione delle alternative di localizzazione, all'interno del perimetro del Piano Particolareggiato, e di progetto con descrizione delle modalità di coltivazione e di ripristino finale, con individuazione e valutazione delle azioni (rumore, dispersione polveri, emissioni gassose, interazioni con il sistema idrico superficiale o profondo, etc.) in grado di recare impatto sulle componenti ambientali.
2. Identificazione degli impatti rilevanti prevedibili, diretti e indiretti, a breve e a lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi, nelle fasi di coltivazione dell'attività estrattiva e a seguito del ripristino definitivo.
3. Stima dell'impatto ambientale delle diverse alternative considerate.
4. Individuazione delle misure di mitigazione o eliminazione degli impatti identificati per l'alternativa vincente.
5. Indicazione delle misure di monitoraggio previste.

Per gli ambiti estrattivi ricadenti nelle aree golenali (fasce A e B individuate dal P.S.F.F. redatto dall'Autorità di bacino del fiume Po, approvato con D.P.C.M. in data 24/07/1998 e dal P.A.I. adottato con Delib. del Comintato Istituzionale n° 1 in data 11/05/1999) o nelle vicinanze delle opere di contenimento idraulico (entro 500 m dall'argine maestro), oltre allo Studio di compatibilità ambientale il dovrà essere corredato da uno Studio di compatibilità idraulica, per il tratto d'asta di influenza, secondo un criterio di organicità e esaustività ed articolato secondo quanto nel seguito dettagliatamente descritto:

1. definizione dei livelli idrici di piena, della velocità di corrente in alveo e nella fascia fluviale, in presenza dell'attività estrattiva, in relazione ai più significativi stadi di coltivazione;
2. verifica della stabilità delle sponde dell'alveo e delle scarpate di coltivazione e di abbandono in corrispondenza dei diversi stati idrologici dei corsi d'acqua e della falda idrica e dei più significativi stadi di coltivazione;
3. analisi della stabilità complessiva del tratto di corso d'acqua che interferisce con l'attività estrattiva in relazione a situazioni di piene gravose e conseguente valutazione delle possibili modificazioni morfologiche, con riferimento anche all'assetto delle opere di difesa idraulica esistenti o previste;
4. identificazione delle modalità di deflusso delle acque di scorrimento superficiale, ovvero della rete idrica secondaria, nella fascia fluviale, tanto in presenza che in assenza dell'attività estrattiva in funzione dei più significativi stadi di coltivazione;
5. valutazione della compatibilità idraulica dell'attività estrattiva in tutte le sue fasi e individuazione delle misure di mitigazione e controllo.

2.4 - Lineamenti generali del progetto di coltivazione e ripristino

Il Piano Particolareggiato dovrà definire le modalità di attuazione dell'intervento proposto e quelle di ripristino.

a) Coltivazione:

- perimetrazione dell'area di intervento suddivisa in zona di escavazione vera e propria e altre aree di pertinenza della cava (fasce di rispetto, aree di stoccaggio, etc.);
- descrizione della metodologia di scavo, del numero e tipo di mezzi impiegati in relazione alla durata dell'intervento e alle diverse fasi di coltivazione;

- stima della quantità di materiale movimentato suddiviso in suolo fertile, materiale di scarto e utile.

b) Infrastrutture di servizio:

- individuazione e descrizione degli interventi di costruzione di piste o strade, guadi e ponti;
- costruzione di edifici, piazzali, parcheggi, etc..

c) Ripristino finale:

- rimodellamento e sistemazione morfologica con indicazione delle soluzioni adottate per garantire la stabilità del sito;
- sistemazione vegetazionale e rinaturalizzazione del sito;
- previsioni su riutilizzo e/o smantellamento di edifici o infrastrutture;
- destinazione d'uso finale e relativi programmi di realizzazione;
- descrizione degli interventi di mitigazione di impatti ambientali già identificati;
- descrizione delle attività di gestione e manutenzione nel tempo delle aree ripristinate, con particolare attenzione ai ripristini naturalistici.

Il progetto deve essere corredato da una rappresentazione cartografica e dalle relative sezioni, in scala 1:1.000.

2.5 - Programma economico-finanziario di massima

Stima economica dei costi di ripristino finale suddivisa in:

- movimenti terra e opere di difesa del suolo e regimazione delle acque;
- interventi di rinaturalizzazione, comprendenti un programma di manutenzione e risarcimento fal-lanze per un congruo periodo di tempo;
- opere mitigative degli impatti temporanei indotti dagli interventi;
- opera di minimizzazione degli impatti definitivi indotti dal progetto;
- smantellamento di edifici, opere e infrastrutture incongrue con la destinazione d'uso finale.

3. CARTOGRAFIA DA ALLEGARE AL Piano Particolareggiato

Si riepiloga la cartografia da allegare al Piano Particolareggiato.

Per quanto riguarda la documentazione amministrativa:

- 1 - tavola del P.R.G. in scala 1:5.000 relativa al sito;
- 2 - tavola del P.A.E. Vigente in scala 1:5.000 relativa al sito;
- 3 - documentazione aggiornata comprovante il titolo di proprietà e/o disponibilità delle aree interessate dal Piano Particolareggiato e delle eventuali aree di bonifica di discariche abusive esterne al perimetro del Piano Particolareggiato- (documentazione catastale, in scala 1:2.000), nonché alle autorizzazioni degli Enti competenti, per gli interventi di bonifica e il transito nelle aree demaniali.

Per quanto riguarda la presentazione dello stato di fatto e le analisi:

- 4 - cartografia del sito in scala 1:5.000, comprendente la perimetrazione del polo o dell'ambito e-

strattivo;

5 - carta geologica in scala 1:5.000 con sezioni geologiche in scala adeguata;

6 - carta idrogeologica in scala 1:5.000;

7 - carta agronomico-vegetazionale e dell'uso del suolo (corsi d'acqua, zone agricole, attività estrattiva in corso, aree estrattive già utilizzate, aree estrattive sistemate, aree per impianti di lavorazione, altre attività quali discariche, costruzioni di varia natura, servizi, etc.) in scala 1:5.000;

8 - carta biologica in scala 1:5.000;

9 - carta dei beni e delle emergenze paesaggistiche e storico-ambientali e relativi vincoli, in scala 1:10.000;

10 - carta della intervisibilità, in scala 1:10.000;

11 - carta del sistema infrastrutturale (zona di intervento e territorio interessato dal trasporto dei materiali) in scala 1:10.000 e 1:25.000;

12 - carta del sistema insediativo (zona di intervento e territorio interessato dal trasporto di materiali) in scala 1:10.000;

13 - quadro di sintesi dei valori percettivi e delle unità di paesaggio, in scala 1:10.000.

Per quanto riguarda lo studio di impatto ambientale:

14 - descrizione delle alternative di progetto, planimetrie e/o sezioni in scala 1:2.000;

15 - misure di mitigazione per la soluzione vincente, in scala adeguata;

16 - individuazione dei punti di misura per le azioni di monitoraggio, in scala 1:2.000.

Per quanto riguarda i lineamenti di progetto:

17 - perimetrazione dell'area di intervento e sua suddivisione nelle diverse sottozone, aree corrispondenti ad eventuali stralci funzionali, fasce di rispetto, in scala 1:1.000, e relative sezioni in scala adeguata;

18 - ripristino finale, in scala 1:1.000, e relative sezioni in scala adeguata;

19 - opere preliminari e particolari costruttivi in scala adeguata.

4. NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE.

Nelle NTA del Piano Particolareggiato andranno indicati i punti caratterizzanti che dovranno essere recepiti dal successivo piano di cava con particolare riferimento alla gestione della cava (transiti, viabilità, orari ecc) ed alle caratteristiche del ripristino.

N.B.:I documenti devono essere redatti e sottoscritti da tecnici laureati iscritti ai rispettivi albi professionali secondo le diverse competenze richieste.

Per tutto quanto non esplicitamente citato in questo documento deve essere fatto riferimento alla normativa vigente in materia.

ALLEGATO 2 - CONTENUTI DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE (AI SENSI DELL'ART. 13 DELLA L.R. 17/91)

La domanda di autorizzazione, in carta legale, e il relativo progetto di coltivazione (in n° 6 copie) va indirizzata al Sindaco, e deve essere sottoscritta dal titolare dell'attività estrattiva (che può essere soggetto distinto dal proprietario dell'area in base a contratto di locazione, concessione, o altro titolo giuridico), con firma autenticata.

La domanda di autorizzazione è corredata da:

A) Titolo conferente la disponibilità dei terreni:

A.1) il titolo di disponibilità può essere rappresentato dal titolo di proprietà dell'area;

A.2) nel caso la richiesta sia presentata dal titolare dell'attività estrattiva non proprietario del terreno, occorre sia presentata copia, con attestazione di conformità all'originale del titolo regolarmente registrato ai sensi di legge, in cui sia evidenziato il tipo di rapporto giuridico con la proprietà (contratto d'affitto, di concessione o altro) e in cui la proprietà dichiara di assoggettarsi alle disposizioni accessorie previste per il proprietario stesso dalle Norme tecniche di Attuazione del P.A.E..

B) Certificato di iscrizione alla camera di commercio o, per le società, certificato della cancelleria del tribunale, dal quale risulti la ragione sociale, la sede, l'indicazione del legale rappresentante.

C) Estratti di mappa catastale e partita catastale dell'area interessata dall'attività estrattiva.

D) Pareri di idoneità forniti dai Servizi di Igiene Pubblica e di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL, dall'ARPA e dagli Enti acquedottistici

E) Relazione geologica, idrogeologica e giacimentologica:

E.1) La cartografia tematica, in scala 1:5.000, dovrà essere estesa indicativamente a tutta l'area di influenza della cava; nel caso si tratti di cartografia non elaborata originalmente dai progettisti, ma ricavata per stralcio da cartografia tematica preesistente, pubblicata o meno, è importante citarne per esteso la fonte bibliografica;

E.2) Nella cartografia idrogeologica, la rappresentazione delle curve isopiezometriche di minima soggiacenza va riferita ad un numero di pozzi adeguato alla descrizione piezometrica del l'intorno della cava ed alla scala di restituzione del lavoro; la misurazione dei livelli piezometrici è opportuno sia stata effettuata non oltre un anno antecedentemente alla data di presentazione della relazione;

E.3) Nel caso di aree estrattive interessate o prossime a fasce di tutela dei campi acquiferi o delle sorgenti (anche in fase di studio o in progetto) ai sensi del D.P.R. 236/88, nella relazione, nella progettazione e nella bozza di convenzione, è necessario tener conto delle loro perimetrazioni;

E.4) La individuazione giacimentologica dovrà essere comprensiva dei risultati delle indagini in situ ed in laboratorio, delle appropriate sezioni geologiche di dettaglio e delle colonne stratigrafiche e litologiche, chiaramente ubicate nelle tavole grafiche.

F) Piano di coltivazione della cava che comprende:

F.1) Estratto del P.A.E. ed eventualmente del Piano Particolareggiato, con indicazione della ridesti-

nazione urbanistica da P.R.G. dell'area di cava ad attività estrattiva terminata;

F.2) Planimetria corografica su base C.T.R. (1:5.000), sulla quale riportare il perimetro dell'area di cava;

F.3) Stato di fatto plani-altimetrico quotato, e riferito alla data del rilievo, in scala non inferiore a 1:1.000, con adeguato numero di sezioni longitudinali e trasversali, esteso ad un congruo intorno dell'area di cava: le quote altimetriche andranno riferite ad un sistema di capisaldi visibili ed inamovibili, corredato di schede monografiche; nel rilievo devono essere adeguatamente rappresentati viabilità, impianti, manufatti, elettrodotti, metanodotti, etc., Oltre che l'uso reale del suolo;

F.4) Carta delle opere preliminari, in scala non inferiore a 1:1.000, con indicazione dei lotti annuali di scavo, recinzione dell'area di cava, tratto di strada da asfaltare, opere di protezione del suolo, fossi perimetrali per la raccolta e lo smaltimento delle acque provenienti dai fondi limitrofi, con i necessari particolari costruttivi;

F.5) Nel caso in cui l'attività estrattiva comporti la alterazione del reticolo idrografico preesistente, naturale o artificiale, deve essere valutata la portata misurata alla sezione di raccolta del bacino idrografico sotteso all'area di cava, calcolato il relativo dimensionamento idraulico del fosso, o tubo di scolo, o vasca di raccolta delle acque meteoriche, ed effettuata la verifica del trasporto solido del materiale di cava che eventualmente possa andare ad immettersi in corsi d'acqua esterni all'area di cava stessa;

F.6) Progetto di escavazione in scala non inferiore a 1:1.000, opportunamente quotato e riferito ai diversi anni di attività, con sezioni, in scala adeguata, longitudinali e trasversali, chiaramente ubicate nelle tavole di cartografia; la rappresentazione grafica deve contenere l'indicazione:

- delle profondità massime di scavo, dell'inclinazione delle scarpate e delle gradonature di escavazione in relazione alle caratteristiche tecniche dei materiali,
- delle opere eventualmente da costruire per la difesa del suolo e dell'ambiente, in scala adeguata,
- del sistema di raccolta e allontanamento delle acque di sgrondo, in scala adeguata, con relativo calcolo di dimensionamento idraulico (vedi al punto F.5),
- del progredire degli eventuali ritombamenti o delle opere di ripristino correlate alle fasi di escavazione;

F.7) Documentazione planimetrica e fotografica relativa all'individuazione della rete di punti fissi inamovibili di misurazione.

F.8) Relazione tecnica riferita al progetto di escavazione contenente i seguenti elementi:

- individuazione delle caratteristiche agro-vegetazionali e degli ordinamenti colturali delle aree limitrofe, con la valutazione di eventuali pericoli di compromissione delle capacità produttive del territorio agricolo per effetti diretti o indiretti della coltivazione della cava;
- dati catastali, superficie totale, superficie destinata all'escavazione (con eventuale ipotesi di escavazione nelle aree di rispetto), superficie delle aree di rispetto, di manovra ed altro, rispetti alle distanze;
- viabilità pubblica e di cantiere;
- descrizione delle opere preliminari;

- richiami alle caratteristiche del giacimento, profondità massime di scavo, volume totale, volume utile asportabile, volume materiali da accantonare per le opere di ripristino, fasi temporali di sfruttamento e relativi quantitativi annui estraibili;
- tipologia di uso del materiale estratto, modalità di accumulo del cappellaccio e dei materiali di scarto;
- verifica di stabilità per le scarpate e le gradonature di scavo prossime all'altezza critica (ai sensi del DM LL.PP. 11.3.88), nelle condizioni geotecniche più sfavorevoli che si possano presentare in cava durante la coltivazione;
- eventuali opere per la difesa del suolo e dell'ambiente.

G) Progetto di ripristino, al termine dell'attività di coltivazione. Il progetto di ripristino comprende i seguenti elaborati:

G.1) Elaborato grafico in scala non inferiore a 1:1.000 opportunamente quotato, con sezioni longitudinali e trasversali, in scala adeguata; la rappresentazione grafica deve contenere l'indicazione:

- delle quote di ripristino delle scarpate di finitura,
- delle destinazioni d'uso di progetto,
- del sistema di sgrondo definitivo delle acque interne all'area di cava e del sistema definitivo di raccolta ed allontanamento delle acque provenienti dal dilavamento dei fondi circostanti (vedi punto F.5), in scala adeguata,
- degli impianti vegetazionali in previsione, e delle eventuali attrezzature, sentieri, con i relativi particolari costruttivi, in scala adeguata,
- delle aree od opere di cui è prevista in convenzione la cessione al Comune;

G.2) Relazione tecnica riferita al progetto di ripristino, contenente i seguenti elementi:

- modalità e fasi temporali di ripristino correlate alle fasi di escavazione;
- verifica del materiale necessario per i lavori di ripristino suddiviso per i singoli lotti, suddiviso fra quello da accantonare in cantiere e quello da importare, indicando caratteristiche e provenienza del materiale da importare, oltre alle eventuali autorizzazioni ai sensi del D.P.R. 915/82;
- quote altimetriche di ripristino, pendenza delle scarpate e verifica di stabilità per le scarpate e le gradonature di abbandono nelle condizioni geotecniche più sfavorevoli che si possano presentare in cava al termine della coltivazione;
- riutilizzo delle aree;
- sistema definitivo di sgrondo delle acque meteoriche interne all'area di cava e di allontanamento di quelle di dilavamento dei fondi circostanti (vedi punto F.5);
- eventuali attrezzature, aree o opere da cedere al Comune;
- impianti vegetazionali in previsione, con indicazione delle essenze da impegnare, dimensioni, modalità di messa a dimora.

H) Proposta di convenzione.

I) Localizzazione degli impianti di lavorazione e trasformazione, ove direttamente connessi.

L) Programma economico-finanziario:

L.1) Il programma esamina l'utilizzazione e la destinazione del materiale scavato, i sistemi e le fasi di lavorazione in relazione alle macchine utilizzate e alle unità lavorative impiegate, la modalità di trasporto del materiale, i programmi di investimento e gli oneri assunti;

L.2) Computo metrico estimativo per l'esecuzione delle opere di ripristino della cava, secondo quanto previsto nel progetto, per l'importo da garantire tramite fidejussione bancaria o assicurativa, secondo quanto stabilito in convenzione;

L.3) Il costo del ripristino deve derivare da valutazioni di mercato, relativamente ad una eventuale assegnazione dei lavori per appalto, nel caso la ditta non potesse garantire il ripristino secondo le modalità stabilite in convenzione.

L.4) Il costo della gestione delle aree a ripristino avvenuto per un periodo pari ad almeno 10 anni.

M) Documentazione fotografica:

M.1) Panoramica di insieme da un punto rilevante, foto aerea e foto di dettaglio riguardanti i diversi aspetti, allo scopo di documentare i fenomeni di maggiore interesse, sotto il profilo morfologico, idrogeologico, pedologico, vegetazionale e paesaggistico, nonché eventuali beni culturali del territorio localizzati nell'area di influenza della cava;

M.2) Planimetria indicativa dei punti di presa delle fotografie.

N) Designazione del direttore dei lavori ai sensi del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 e s.m. e del D.Lgs. 624/96.

O) Ogni altra documentazione e certificazione prevista dalla legge vigente:

Si possono considerare, tra i numerosi casi:

- l'eventuale assenso scritto, regolarmente registrato, delle proprietà confinanti all'escavazione a minor distanza dei rispetti di legge;
- eventuali accordi preliminari per la domanda di escavazione in deroga alle distanze ai sensi dell'art. 104 del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128;
- l'esito della procedura di screening o di VIA ai sensi della L.R. 9/99 e s.m.i..

N.B.:I documenti devono essere redatti e sottoscritti da tecnici laureati iscritti ai rispettivi albi professionali secondo le diverse competenze richieste.

Per tutto quanto non esplicitamente citato in questo documento deve essere fatto riferimento alla normativa vigente in materia

ALLEGATO 3 - SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ATTIVITÀ ESTRATTIVA

Il Comune di COLLECCHIO (che in seguito verrà citato come Comune), con Codice Fiscale, nella persona del Sindaco pro tempore Sig. agente nella sua qualità e non altrimenti;

e

la Ditta (che in seguito verrà citata come Ditta) rappresentata dal/dai Sig./Sig.ri nella qualità di (Rappresentante legale, titolare) con Codice Fiscale e sede in, via n. come risulta da certificato C.C.I.A.A. di n. rilasciato in data, Esercente dell'attività estrattiva;

se l'Esercente non è proprietario dei terreni si dovrà aggiungere la seguente formulazione:

nonché

Il Sig./Sig.ri con Codice Fiscale residente/i in, via n. che interviene/intervengono in qualità di proprietario/i dei terreni in oggetto dell'attività estrattiva per le incombenze di cui all'Art.12, comma 5 della L.R. 17/91.

PREMESSO:

- che la Ditta ha presentato al Comune in data, con protocollo di ricezione n. la domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione alla coltivazione della cava, per l'estrazione di
- che l'area oggetto dell'attività estrattiva in argomento è ricompresa nella zona denominata e che la stessa risulta compresa nel P.A.E. vigente adottato con Delibera del Consiglio comunale del n. ed approvato con Delibera del Consiglio comunale del n.;

eventuale:

- che la cava di cui trattasi è compresa nel Piano Particolareggiato denominato approvato con Delibera del Consiglio comunale del n.;
- che detta area è identificata a catasto dei terreni del Comune al Foglio....., mappali e confina a nord, a sud, a est e a ovest.....;
- che l'esercente ha diritto all'escavazione della suddetta area in virtù del titolo di proprietà;

oppure:

- che l'esercente ha diritto all'escavazione della suddetta area in virtù del contratto di affitto (o quant'altro, che si allega in copia, stipulato con il proprietario Sig. in data per un canone annuo (o corrispettivo equivalente) di L. registrato al n. in data
- che contestualmente è stato presentato un piano di coltivazione e relativo progetto di ripristino

della zona durante ed al termine dell'attività;

- che tali atti progettuali che prevedono sia l'esecuzione delle opere necessarie ad allacciare la cava alle strade pubbliche, sia di quelle atte ad evitare e prevenire danni ad altri beni (pubblici e privati) ed altre attività;

- che la documentazione tecnica ed amministrativa presentata a corredo della domanda risulta conforme a quanto previsto dall'Art.13 della L.R. 17/91 e all'allegato delle Norme Tecniche di Attuazione del P.A.E.;

- che la Commissione Tecnica Infraregionale per le Attività Estrattive della Provincia ha esaminato, ai sensi della L.R. 17/91 e s.m., la domanda di cui sopra, con i relativi allegati tecnici ed amministrativi nella seduta del esprimendo il proprio assenso con parere n.;

- che la proposta della presente convenzione è stata approvata dalla Giunta Comunale con atto n. del

- che risulta accertato che la Ditta è in possesso dei requisiti previsti dall'Art.11, secondo comma, della L.R.17/91 perché possa procedersi alla stipula della presente convenzione;

- che ora deve procedersi alla traduzione in apposita scrittura privata degli accordi presi in ordine all'attività estrattiva in parola, per la quale si fa espresso richiamo agli atti tecnici ed amministrativi che, tutti debitamente firmati dalle parti per accettazione, sono posti agli atti dell'Ufficio Tecnico del Comune; al n° di protocollo (atti che in seguito verranno citati come atti di progetto);

- che detti elaborati di progetto (amministrativi e tecnici) sono così costituiti:

.....
.....
.....

oppure:

- che il progetto di coltivazione e ripristino è allegato alla presente convenzione.

Ciò premesso la Ditta dichiara di riconoscere in proprio ed assumere gli impegni in ordine all'attività estrattiva in discorso, specificate negli articoli di seguito elencati, accettati pienamente e senza riserve.

Art.1 - SUPERFICIE DI CAVA

L'area interessata all'intervento è di m² di cui m² oggetto di escavazione e m² per aree di servizio, mentre le superfici derivanti dai franchi di rispetto dalle altrui proprietà o derivanti dall'art. 104 del D.P.R. 128/59 e s.m. risultano di m²

Art. 2 - TIPO DI MATERIALE DA COLTIVARE

Il materiale oggetto di coltivazione estraibile è costituito da ; il volume massimo estraibile è di m³

In caso di assenso scritto delle proprietà confinanti e di rilascio di autorizzazione provinciale per l'escavazione nelle aree di cui al precedente Art. 1, il volume massimo di scavo di ghiaia di provenienza alluvionale, diventa pari a m³

L'esatta quantificazione del materiale effettivamente estratto, verrà definita nelle relazioni annuali di cui al successivo Art. 18.

Ai quantitativi così definiti dei diversi materiali estratti, verranno applicate le corrispondenti tariffe di cui al successivo Art. 9.

Art. 3 - LAVORI DI COLTIVAZIONE

La Ditta deve rispettare le seguenti disposizioni inerenti la coltivazione del materiale di cui sopra:

a) Il terreno agricolo nonché il terreno di scarto scavato non potrà essere ceduto a terzi, ma devono essere accantonati separatamente nell'area di cava per essere riutilizzato durante i lavori di ripristino finale così come previsto dagli atti di progetto.

b) La profondità massima raggiungibile è di m rilevati rispetto all'attuale piano di campagna e rispetto ad apposti capisaldi inamovibili, precedentemente posto in sito a spese della Ditta alla presenza del Tecnico comunale (od altra persona incaricata) Sig., conformemente alla profondità prevista all'art..... delle Norme Tecniche di Attuazione del P.A.E..

c) In ogni fase della coltivazione dovrà essere prevista la regimazione e lo scolo delle acque di superficie; le opere relative sono sottoposte all'approvazione del Comune; detta approvazione si intende acquisita nel caso in cui il Comune non muova rilievi alla ditta entro 15 giorni dalla presentazione della documentazione.

per le cave sopra falda:

d) Conformemente a quanto stabilito all'Art. 25 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.A.E. gli scavi devono essere mantenuti ad una quota superiore di almeno 1 m rispetto al livello massimo della falda e, qualora la falda dovesse essere erroneamente raggiunta, in difformità a quanto previsto dal progetto di coltivazione la Ditta dovrà comunicare tempestivamente l'accaduto all'Ufficio Tecnico comunale, al competente Ufficio Provinciale, all'A.R.P.A. ed agli Enti acquedottistici per gli opportuni controlli e verifiche, fatti salvi i provvedimenti, anche sanzionatori, conseguenti. L'Ufficio Provinciale competente individuerà le modalità ed i materiali idonei per l'immediato ripristino.

e) Qualora la falda fosse intercettata ad una profondità diversa da quella prevista dal P.A.E. o dal Piano Particolareggiato, la Ditta deve mantenere comunque il franco previsto al punto c) del presen-

te articolo. Il mancato ripristino di detto franco può essere causa di dichiarazione di decadenza dell'autorizzazione secondo i tempi ed i modi previsti dall'art. 16 della L.R. 17/91 e, comunque, di sospensione della stessa consentendosi esclusivamente le citate operazioni di ripristino del fondo cava alla giusta profondità con le tecniche ed i materiali di cui al precedente punto c).

f) Installazione, a spese della Ditta, prima dell'inizio dei lavori di estrazione di almeno piezometri; in tal caso la Ditta deve fornire all'Ufficio tecnico comunale apposita cartografia con l'ubicazione di tali strumenti (sempre che tali ubicazioni non siano già state previste negli atti progettuali), nonché fornire al succitato Ufficio, ai Servizi di Igiene Pubblica e di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro del Dipartimento di Prevenzione dell'A.U.S.L., all'A.R.P.A. e agli Enti acquedottistici le letture delle quote piezometriche, da effettuarsi con cadenza almeno mensile. In ogni caso il Comune, anche su parere della C.T.I.A.E., potrà richiedere l'aumento sia del numero dei piezometri sia della frequenza delle letture.

Dovranno essere inoltre essere compiuti a spese dell'esercente, su ogni piezometro, almeno controlli idrochimici della qualità delle acque di falda. I dati dovranno essere forniti , ai Servizi di Igiene Pubblica e di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro del Dipartimento di Prevenzione dell'A.U.S.L., all'A.R.P.A. e agli Enti acquedottistici.

Art. 4 - PERIMETRAZIONE AREA DI CAVA

La Ditta deve porre in opera e mantenere, a sue spese, picchetti metallici inamovibili e visibili di delimitazione dell'area di cava e di ciascun lotto di scavo opportunamente rilevati e cartografati su base C.T.R. in scala adeguata; copia di tale cartografia deve essere fornita prima dell'inizio dei lavori all'Ufficio Tecnico Comunale per i dovuti controlli.

Art. 5 - CARTELLO ALL'ACCESSO DELLA CAVA

Nella zona di accesso alla cava deve essere posto in modo ben visibile un cartello contenete i dati significativi della cava stessa, che devono essere sempre ben visibili, quali:

- Comune di Collecchio;
- Tipo e quantità di materiale estraibile;
- Massima profondità di scavo dal piano campagna;
- Denominazione della cava;
- Tipo di sistemazione finale;
- Progettisti;
- Ditta esercente;
- Direttore dei lavori e relativo recapito telefonico;
- Sorvegliante e relativo recapito telefonico;
- Estremi dell'atto autorizzativo;
- Responsabile dell'Amministrazione comunale e recapito telefonico;
- Scadenza autorizzazione convenzionata.

Art. 6 - RECINZIONE

La ditta deve provvedere alla realizzazione ed alla successiva manutenzione della recinzione dell'area di cava, da costruirsi in rete metallica di altezza non inferiore a 2.0 m.

Art. 7 - AUTORIZZAZIONE

L'attività estrattiva oggetto della presente Convenzione è subordinata al rilascio dell'autorizzazione di cui all'Art.11 della L.R. 18.7.1991, n.17 e s.m..

La durata dell'autorizzazione (Art. 15 della L.R. 17/91) è stata fissata in anni, comprensivi di anni per la fase di estrazione e in anni per la sistemazione finale, a partire dalla data di notifica alla ditta della relativa autorizzazione.

L'autorizzazione è personale, ogni mutamento soggettivo è subordinato al rilascio di nuova autorizzazione.

Qualora si dovesse verificare la necessità di una proroga dell'autorizzazione, così come prevista all'Art.15, comma 2, della L.R. 17/91 e s.m., la presente Convenzione si intende prorogata anch'essa nei tempi e nei modi previsti dalla relativa autorizzazione; le eventuali proroghe della Convenzione e della relativa autorizzazione non possono, comunque, avere durata complessiva superiore ad anni uno.

Art. 8 - DENUNCIA INIZIO LAVORI

La Ditta deve comunicare la data di inizio dei lavori, nei termini previsti dall'Art.28 del D.P.R. 128/59, come sostituito dall'Art. 20 del D.Lgs. 624/96, al Comune, all'Ufficio Attività Estrattive della Provincia di Parma e al Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro del Dipartimento di Prevenzione dell'A.U.S.L..

Contestualmente alla denuncia di esercizio, la Ditta deve trasmettere al competente Ufficio Provinciale e al Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro del Dipartimento di Prevenzione dell'A.U.S.L., il Documento di Sicurezza e Salute (DSS) previsto dall'art. 6 del D.Lgs. 624/96, contenente la Relazione sulla stabilità dei fronti di scavo (RSFS), ex art. 52 del medesimo D.Lgs 624/96.

Art. 9 - TARIFFE

La Ditta si impegna a versare annualmente al Comune, in una unica soluzione, entro e non oltre il 31 dicembre, una somma di Euro per ciascun m³ scavato, in conformità alle tariffe determinate dalla Giunta Regionale, ai sensi del 2° comma dell'Art. 12 della L.R. 17/91. Detta somma sarà aggiornata secondo i tempi ed i modi previsti con provvedimento della Giunta Regionale.

Art. 10 - GARANZIA PER GLI OBBLIGHI DELLA CONVENZIONE

A garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione predisposta ai sensi del primo comma, lettera e) dell'art. 12 della L.R. 17/91 e all'art.9 delle NTA del P.A.E., la Ditta deve prestare al Comune, alla firma del presente atto, una garanzia finanziaria nella misura e con prescrizioni appresso specificate:

- a) l'ammontare della garanzia di cui sopra è stabilito nella misura di Euro corrispondente al 100% della spesa presunta, come rilevato dal computo metrico estimativo allegato agli atti di progetto, per l'esecuzione delle opere di ripristino finale della cava;
- b) la garanzia di cui al precedente comma è costituita a mezzo di (fidejussione bancaria o assicurativa) contratta in data presso l'Istituto, ferma restando la possibilità di cambiare istituto fidejussore, dandone comunicazione al Comune entro 10 giorni dall'avvenuto cambiamento, a pena di decadenza della autorizzazione;
- c) il valore della garanzia in questione è aggiornato ogni anno nella misura pari al 100% della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice generale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale verificatasi nell'anno precedente, assumendo come indice iniziale quello dell'anno e del mese in cui è stata rilasciata l'autorizzazione. L'aggiornamento deve essere effettuato prendendo come base i dati mensili pubblicati sul Bollettino mensile di statistica edito dall'ISTAT;
- d) entro 15 giorni dalla data di scadenza della fidejussione, la Ditta deve fornire al Comune idonea attestazione rilasciata dall'istituto fidejussore che confermi la permanenza della fidejussione e specifichi il valore e la scadenza della garanzia prestata;
- e) la mancata attestazione di cui alla precedente lettera d), nei termini ivi previsti, comporta l'avvio della procedura di decadenza dell'autorizzazione prevista dall'art. 16 della L.R. 17/91 e l'eventuale successivo incameramento delle garanzie;
- f) la Ditta si obbliga a far inserire nel contratto fidejussorio una clausola con la quale l'istituto fidejussore si impegna a soddisfare l'obbligazione assunta su richiesta del Comune, da notificare anche alla Ditta, con congruo anticipo, con esclusione del beneficio di cui al 2° comma dell'Art. 1944 del codice civile e senza attendere la sentenza giudiziaria;
- g) all'inizio di ogni anno, sulla base della relazione annuale di cui al successivo Art.18 ed in relazione allo stato di avanzamento delle opere di ripristino finale, sulla base dell'esito favorevole del collaudo, che deve avvenire dopo almeno un ciclo vegetativo, si provvederà alla corrispondente riduzione del valore della garanzia fidejussoria. L'aggiornamento di cui al precedente punto c) deve tener conto della riduzione del valore della garanzia di cui trattasi.

Art. 11 - SVINCOLO DELLA FIDEJUSSIONE

Lo svincolo della fidejussione è regolato come segue:

- a) a completa ultimazione dei lavori di ripristino finale, così come previsti dal progetto di ripristino di cui agli atti di progetto, e previa richiesta della Ditta corredata da una attestazione di ultimazione lavori a firma del Direttore dei lavori, il Comune libererà la garanzia contestualmente al perfezionamento dei rapporti derivanti dalla presente convenzione. La completa e regolare esecuzione dei

sopraccitati lavori deve risultare da un apposito certificato rilasciato dal Sindaco sulla base di una istruttoria dell'Ufficio tecnico Comunale. Detto certificato sulla accettabilità o meno dei lavori di ripristino deve essere notificato all'interessato entro 90 (novanta) giorni dalla data di protocollo di ricevimento delle richieste.

b) Fintanto che il Sindaco non abbia autorizzato lo svincolo della fidejussione, l'Istituto o la Compagnia che ha prestato la garanzia accetta incondizionatamente di mettere a disposizione dell'Amministrazione comunale una qualsiasi somma nei limiti della garanzia prestata, ove la richiesta stessa, trasmessa all'Istituto o Compagnia con lettera raccomandata, sia motivata da dichiarate inadempienze alle obbligazioni convenzionalmente contratte in ordine alla esecuzione delle opere di ripristino, così da rendere inevitabile l'intervento diretto e sostitutivo dell'Amministrazione comunale.

c) La Ditta dovrà far inserire nel contratto fidejussorio con l'Istituto o la Compagnia la clausola di cui alla precedente lettera b) del presente articolo.

d) La liberatoria di cui al punto a) è subordinata al positivo collaudo delle opere e degli interventi di sistemazione finale previsti nel progetto approvato, da eseguirsi a cura del Comune, che potrà avvalersi della prestazione di personale qualificato esterno all'amministrazione; in tal caso le spese inerenti al collaudo risulteranno a carico della Ditta. Per le opere in cui è previsto una sistemazione finale naturalistica, il collaudo dovrà avvenire almeno al termine di un ciclo vegetativo, comunque entro un anno dalla fine dei lavori, come attestato dal Direttore lavori.

Art. 12 - LAVORI DI RIPRISTINO FINALE DIFFORMI

Nel caso in cui, a lavori di ripristino finale ultimati, fossero riscontrate, da parte del Tecnico comunale, difformità rispetto agli atti di progetto, l'Amministrazione Comunale concede un termine di (massimo 180 gg.) giorni per la regolarizzazione; trascorso detto termine il Comune potrà procedere d'ufficio a far regolarizzare i lavori eseguiti utilizzando la somma versata a garanzia di cui al precedente Art. 10 e facendo gravare sull'esercente l'eventuale maggiore spesa.

La Ditta, in tal caso, deve provvedere a prolungare, di un periodo uguale a quello concesso, la durata della fidejussione, dandone attestazione al Comune entro 15 gg. dalla notifica del provvedimento comunale.

Art. 13 - CORRETTA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ - DANNI

La Ditta, ai sensi dell'Art. 12 della L.R. 17/91 è obbligata:

a) ad eseguire a propria cura e spese le opere di servizio e di pertinenza della cava, nonché tutte le opere di ripristino finale così come previsto negli atti di progetto;

b) a provvedere all'esecuzione e alla manutenzione di un manto bituminoso sulla strada di accesso della cava alla rete viaria pubblica per una lunghezza di almeno 100 m; detta lunghezza potrà essere opportunamente ridotta d'accordo con il Comune nel caso in cui la cava sia adiacente la viabilità pubblica;

c) ad una corretta attuazione del piano di coltivazione nel pieno rispetto di tutte le normative nazionali, regionali e comunali nonché delle direttive emanate dagli Enti competenti per il buon governo del settore estrattivo;

d) ad eseguire tutte quelle opere che si rendano necessarie per evitare e/o riparare danni a beni ed

attività altrui, fatto salvo il ripristino dei luoghi, ove occorresse, e le eventuali sanzioni amministrative.

Nel caso che nell'esercizio dell'attività vengano arrecati danni diretti e rilevanti all'ambiente, al territorio, alle infrastrutture ed ai manufatti pubblici o di pubblico interesse, il Sindaco notifica all'interessato la situazione di danno verificatasi, con ordinanza per la riduzione in pristino, a totale cura e spese del titolare dell'attività; ove tale riduzione in pristino risulti tecnicamente impossibile si procede a quantificare, in contraddittorio ed eventualmente con le procedure cui al successivo Art. 31, l'entità del danno procurato, il cui corrispettivo finanziario deve essere versato, a titolo di indennizzo nelle casse comunali, mediante emissione di reversali di pagamento.

Analogo indennizzo, determinato con le medesime procedure sarà corrisposto nel caso di effetti negativi durevoli o permanenti conseguenti all'evento dannoso e perciò non eliminabili con la semplice riduzione in pristino.

La Ditta esclude fin da ora l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità in caso di danni a terzi derivanti o collegati alle attività esercitate nella cava in oggetto.

Art. 14 - PRESENZA DI MATERIALE DI SCARTO

Nel caso in cui durante le fasi di escavazione dovessero essere intercettati strati significativi di materiali di scarto, deve essere data comunicazione immediata della consistenza, ai fini della modificazione dell'onere derivante dalle tariffe di cui all'Art. 9 della presente Convenzione.

I materiali di scarto debbono essere accantonati nell'area di cava, per essere riutilizzati durante i lavori di ripristino finale.

Il terreno atto alla produzione vegetale non concorre al pagamento degli oneri nella misura del quantitativo necessario al ripristino della cava da cui è stato estratto.

Nel caso di materiali diversi da quello autorizzato ma commerciabili si intende confermato l'onere previsto per le sabbie e le ghiaie di origine alluvionale.

Art. 15 - DRENAGGIO ACQUE SUPERFICIALI

Il ogni fase della coltivazione deve essere prevista la regimazione e lo scolo delle acque di superficie interne ed esterne; le opere relative fanno parte del progetto; devono inoltre essere ripristinati i corsi d'acqua interrotti.

Art. 16 - REGISTRAZIONI E TRASCRIZIONI

La Ditta deve effettuare a proprie spese, entro 30 gg., la registrazione e la trascrizione della autorizzazione all'Ufficio del Registro, con imposta in misura fissata ai sensi del combinato disposto dagli artt. 1 e 7 del D.P.R. 16.10.92, n. 634, dandone attestazione idonea al Comune entro 15 giorni dall'avvenuta effettuazione.

Art. 17 - MANCATO PAGAMENTO DEGLI ONERI

Il mancato versamento dell'onere derivante dalle tariffe di cui al precedente Art. 9 alla scadenza fissata comporta l'automatico avvio della procedura per la dichiarazione di decadenza della autorizzazione (art. 16 L.R. 17/91), nonché l'automatica sospensione della validità della autorizzazione alla attività estrattiva, previa diffida ad ottemperare entro 10 giorni dalla richiesta.

La sospensione, che necessita di notifica, scatta dal giorno successivo a quello della scadenza della diffida; una eventuale prosecuzione dell'attività dopo detta scadenza è considerata come attività svolta abusivamente.

Art. 18 - RELAZIONE ANNUALE

La Ditta deve presentare all'Amministrazione Comunale una relazione annuale sullo stato dei lavori.

Detta relazione deve essere presentata entro il 30 Novembre di ciascuno anno di durata dell'autorizzazione convenzionata e deve essere corredata dai seguenti elaborati:

- cartografia dello stato di fatto, con l'indicazione delle aree oggetto di coltivazione, di quelle oggetto di ripristino e di quelle relative a stoccaggio del terreno agricolo e dei materiali di scarto;
- computo metrico dei materiali (distinti in materiale utile, terreno agricolo, materiale di scarto);
- relazione sull'utilizzo dei materiali, sia impiegati direttamente nei propri impianti, che venduti a terzi, nonché sull'utilizzo di materiali di provenienza esterna impiegati per eventuale ritombamento e distinti per quantità e qualità.

Con il Rapporto annuale la Ditta autorizzata dovrà fornire la Scheda del catasto delle attività estrattive, allegata alle N.T.A. del P.A.E., opportunamente compilata e controfirmata.

La cartografia dello stato di fatto deve essere redatta sulla base di rilievi topografici eseguiti in cava alla presenza di un tecnico comunale o, in caso di assenza di quest'ultimo, attraverso perizia giurata.

Il quantitativo del materiale utile estratto a tutto il mese di novembre ed indicato nella relazione deve essere utilizzato per la determinazione dell'onere di cui all'Art.9.

Il Comune si riserva di effettuare ulteriori misure e controlli per verificare i dati forniti dalla Ditta.

Art. 19 - VIGILANZA E CONTROLLI

L'accesso al cantiere dei funzionari preposti alla vigilanza e ai controlli deve avvenire nel rispetto delle leggi vigenti in materia; la Ditta deve fornire direttamente o attraverso il Direttore dei lavori ogni chiarimento, informazione, notizia che sia richiesta da detti funzionari.

Oltre alla documentazione prevista dalle vigenti norme di polizia mineraria, presso ogni cava devono essere disponibili per la vigilanza da attuarsi da parte del personale autorizzato i seguenti documenti in copia autentica:

- autorizzazione comunale;
- convenzione;

- Piano di coltivazione e di ripristino;
- eventuali provvedimenti sindacali;
- registro e libretto delle misure;
- Documento di Salute e Sicurezza (DSS) e Relazione sulla stabilità dei fronti di scavo (RSFS) e relativi aggiornamenti annuali;
- relazioni annuali sull'attività estrattiva.

Art. 20 - LAVORI DI MANUTENZIONE

La manutenzione ordinaria di tutte le eventuali aree e/o opere pubbliche o di uso pubblico comprese negli atti di progetto, avverrà a cura e spese della Ditta per tutta la durata dell'attività estrattiva all'uopo fissata all'Art. 7 della presente Convenzione, nonché degli eventuali giorni aggiuntivi di cui al precedente Art. 12 e delle eventuali proroghe previste dal precedente Art. 7.

Art. 21 - VARIANTI AL PROGETTO

Sono ammesse, previa acquisizione della necessaria autorizzazione, varianti al piano di coltivazione e/o al progetto di ripristino finale esclusivamente nel caso di situazioni originatesi per cause che non siano imputabili direttamente o indirettamente alla Ditta e che non comportino variazioni della perimetrazione dell'area autorizzata, delle caratteristiche geometriche finali degli scavi e del quantitativo di materiale utile estraibile.

Qualsiasi altra variante sia al piano di coltivazione sia al progetto di ripristino finale sarà considerata come nuovo piano e/o progetto e per essere autorizzata deve seguire le procedure previste dalla L.R. 17/91 agli Artt. 11, 12, 13, 14 o successive integrazioni.

Art. 22 - FASI DEI LAVORI DI COLTIVAZIONE E RIPRISTINO

L'attività estrattiva deve essere effettuata in completa conformità a quanto specificato negli atti di progetto.

Tanto nella fase di escavazione, quanto nella fase di ripristino, l'attività deve seguire i programmi e le fasi risultanti dai relativi progetti, con la gradualità necessaria per limitare al massimo la compromissione dell'ambiente. Non possono comunque essere apportate varianti agli atti di progetto.

In particolare l'escavazione del secondo lotto è subordinata all'avvenuta realizzazione del 50% delle opere di ripristino del primo lotto; l'inizio delle escavazioni del terzo lotto è subordinato alla conclusione del ripristino del primo lotto e del 50% del secondo, e così via.

Art. 23 - DEROGHE

L'escavazione nelle aree di rispetto, così come definite all'art. 104 del D.P.R. 128/59 e s.m., è subordinata al preventivo rilascio della specifica autorizzazione provinciale di deroga.

Condizione necessaria è che l'esercente sia in possesso dell'autorizzazione di cui all'art.11 della L.R. 17/91 anche sui terreni oggetto di richiesta di deroga.

Se alla stipula della presente convenzione non risulta soddisfatta la precitata condizione, la Ditta non può avanzare richieste in tal senso se non al momento del rinnovo autorizzativo.

L'eventuale escavazione in tali zone, in assenza delle prescritte autorizzazioni è abusiva e passibile, quindi, delle sanzioni previste dalle vigenti leggi.

Art. 24 - RIPRISTINO FINALE - DISCARICA

Il ripristino finale della cava deve essere effettuata in conformità a quanto indicato negli atti di progetto e con l'impiego del terreno agricolo e del terreno di scarto accantonato ai sensi del precedente art.14; l'ulteriore materiale eventualmente da importare deve corrispondere a quello indicato all'art. 43 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.A.E..

Prima di provvedere all'esecuzione di eventuali operazioni di ripristino di quote e/o riporto di materiali, la Ditta dovrà munirsi dei prescritti pareri e/o autorizzazioni ai sensi delle leggi vigenti.

Il titolare dell'autorizzazione estrattiva e il Direttore dei lavori sono incondizionatamente responsabili della qualità dei materiali di ritombamento immessi negli scavi, anche se conferitegli da terzi.

Non è ammesso il ritombamento attraverso l'esercizio di attività di pubblica discarica, fatto salvo il possesso delle prescritte autorizzazioni provinciali, secondo quanto disposto dalla legislazione vigente.

Il Comune può consentire, con apposito atto amministrativo, la permanenza e l'utilizzazione, a fine coltivazione, degli impianti di trattamento, qualora questi vengano asserviti alle operazioni di ripristino finale dell'area di cava, fino al completamento del ripristino finale.

Nell'ambito di dette operazioni può essere prevista l'utilizzazione degli impianti citati per la preparazione di materie prime secondarie, sentiti gli organi competenti e sulla base delle prescritte autorizzazioni.

Gli impianti devono comunque essere rimossi alla fine delle opere di ripristino.

Art. 25 - RINVENIMENTO DI REPERTI DI INTERESSE ARCHEOLOGICO O STORICO

Qualora, durante le fasi di escavazione o di ripristino dell'area oggetto della presente Convenzione, venissero alla luce reperti di interesse storico archeologico e paleontologico, la Ditta è tenuta autonomamente a sospendere immediatamente i lavori ed a comunicare entro 24 ore l'avvenuto ritrovamento all'autorità competente ai sensi di legge.

La stessa comunicazione, per conoscenza, deve essere trasmessa anche al Sindaco, nello stesso termine di tempo.

La Ditta è tenuta a collaborare per l'eventuale rimozione dei reperti, fornendo mezzi e mano d'opera eventualmente occorrenti.

I lavori potranno essere ripresi solo col benestare scritto della competente autorità.

In tale ipotesi, trattandosi di forza maggiore, può essere concessa una proroga dei tempi di coltivazione pari al doppio del periodo di forzata sospensione, fermo restando il limite di anni uno ai sensi dell'art. 15 della LR 17/91.

Art. 26 - RINVENIMENTO DI ORDIGNI BELLICI

Qualora, durante le fasi di escavazione o di ripristino dell'area oggetto della presente convenzione venissero alla luce ordigni bellici od oggetti ritenuti tali, così come ogni notizia che si riferisca alla loro reale o presunta esistenza, la Ditta si impegna a comunicarlo direttamente e comunque tempestivamente alla competente Autorità Militare.

All'atto dell'eventuale ritrovamento di ordigni bellici o comunque di oggetti ritenuti tali la Ditta ha l'obbligo di sospendere immediatamente i lavori e di comunicare tale ritrovamento, oltre che all'Autorità Militare, anche al Sindaco.

I lavori possono essere ripresi solo col benestare scritto dell'Autorità Militare e con proroga come all'articolo precedente, fermo restando il limite di anni uno ai sensi dell'art. 15 della LR 17/91.

Art. 27 - RISCHI EMERGENTI

Nel caso di emergenti rischi per l'ambiente, per la salute o per la pubblica incolumità, esplicitamente evidenziati dai funzionari addetti ai controlli al titolare ed al Direttore o sorvegliante di cava o comunque al responsabile del cantiere, le relative disposizioni per annullare l'insorto rischio saranno immediatamente eseguite anche nelle more della successiva ordinanza che sarà comunque notificata.

Con motivato provvedimento, in forza di circostanze intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione estrattiva, o di elementi non conosciuti o non adeguatamente descritti in sede di documentazione tecnica o emersi in corso dei lavori, l'Amministrazione Comunale può impartire istruzioni in variante ai progetti di coltivazione, variazione alla profondità degli scavi, modifiche alle modalità di ripristino ambientale, che tutte il titolare dell'autorizzazione si impegna ad eseguire e seguire, salva la dimostrazione dell'infondatezza delle motivazioni che abbiano causato il provvedimento.

Art. 28 - COSTRUZIONI ACCESSORIE

Per l'esercizio dell'attività estrattiva non è necessaria la concessione edilizia prevista dalla Legge 28.01.1977 n°10, in quanto l'attività di cava rientra tra le trasformazioni urbanistiche di cui all'art. 1 della L. 10/77.

Non necessitano, quindi, della concessione edilizia di cui alla citata L. 10/77 le piste e la viabilità provvisoria di accesso, l'esecuzione di piazzali, le opere necessarie per la recinzione del cantiere, gli scavi conseguenti alla coltivazione della cava ed i successivi interventi di ripristino finale.

Ogni altro manufatto e/o impianto connesso con l'attività estrattiva, necessario a soddisfare le esigenze del cantiere a carattere temporaneo o permanente deve essere dotato dello specifico provvedimento autorizzativo o concessorio secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

Gli eventuali locali per il ricovero ed i servizi igienici delle maestranze possono essere in muratura o ricavati in idonei box prefabbricati; detti locali devono essere installati e mantenuti in esercizio in conformità dalle norme del D.P.R. 19 Marzo 1956 n° 303 e devono essere rimossi entro la data di ultimazione dei lavori di ripristino di cui all'Art. 7 della presente Convenzione.

Per le eventuali operazioni di pesatura degli inerti dovrà, di preferenza, essere utilizzata la pesa

mobile che sarà sistemata all'interno del perimetro di cava oggetto della presente Convenzione e che sarà rimossa una volta terminata la fase di coltivazione della cava di cui all'art. 7 della presente Convenzione.

Art. 29 - CESSIONE DI AREE (*eventuale*)

La Ditta in considerazione, incondizionatamente si impegna fin da ora a cedere gratuitamente al Comune o al Consorzio del Parco Fluviale Regionale del Taro, l'area., destinata a, identificata al F., Mapp., come previsto dalle Norme Tecniche di Attuazione del P.A.E..

La cessione delle aree avverrà al termine del collaudo e delle opere di ripristino ambientale; le spese riguardanti il frazionamento restano a carico della Ditta; le spese relative all'atto di acquisizione restano a carico del Comune.

eventuale

La Ditta si impegna inoltre, fin da ora, a trasferire il diritto di possesso al Comune dell'area oggetto di cessione gratuita, anche prima del trasferimento della proprietà, nel momento in cui il Comune lo richiedesse al completamento del ripristino del lotto funzionale.

Art. 30 - RINVIO ALLE ALTRE NORME VIGENTI

Quanto non espressamente specificato nella presente Convenzione deve intendersi disciplinato dalle Norme Tecniche di Attuazione del P.A.E., dai regolamenti comunali, dalle direttive provinciali e regionali, nonché dalla vigente legislazione regionale e nazionale.

Art. 31 - CONTENZIOSO

Per quanto attiene la risoluzione di ogni eventuale controversia riferita all'interpretazione, e/o all'esecuzione, degli impegni assunti con la presente Convenzione, le parti si rimettono sin d'ora alla decisione di un collegio arbitrale, costituito da 2 arbitri nominati dalle parti, le quali sceglieranno, di Comune accordo, il terzo arbitro.

Detto collegio deciderà la controversia secondo le norme del diritto ai sensi dell'Art. 822 del C.P.C.. Ove mancasse l'accordo in ordine alla scelta del terzo arbitro, questi sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Parma. La decisione deve avvenire entro sessanta giorni dalla costituzione.

Art. 32 - SANZIONI

A) Si applicano le disposizioni di cui all'Art. 22 della Legge Regionale 18.07.1991 n°17 e s.m..

B) Le attività di discarica abusiva che dovessero essere esercitate nelle aree di cava sono assoggettate ai provvedimenti amministrativi ed alle sanzioni penali di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e s.m. ed integrazioni, nonché agli ulteriori provvedimenti di cui alle circolari e leggi regionali.

ALLEGATO 4 – SCHEDA DEL CATASTO DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE

Catasto delle attività estrattive del Comune di Collecchio - anno

<i>Identificazione ed ubicazione</i>			
SCHEDA N°:		Rif. Fig. N°:	
		Codice Rif. Cava:	
Comune:		Località:	
Sez. C.T.R.:	Lat.:	Long.:	Quota (m s.l.m.):
P.A.E.:			
Variante:			
Materiale estratto:			
Formazione o Unità geologica:			
Esercente:		Recapito	
Titolo disponibilità terreno:		<input type="checkbox"/> proprietà	<input type="checkbox"/> affitto
		altro:	
Direttore dei lavori:		Recapito:	

<i>Stato di attività</i>			
<input type="checkbox"/> a mezza costa	<input type="checkbox"/> di cresta	<input type="checkbox"/> di fondovalle	<input type="checkbox"/> di pianura
<input type="checkbox"/> a fossa semplice	<input type="checkbox"/> a fossa multipla	<input type="checkbox"/> a gradoni	<input type="checkbox"/> in galleria
<input type="checkbox"/> cava attiva	<input type="checkbox"/> cava esaurita	<input type="checkbox"/> cava da sfruttare	<input type="checkbox"/> cava sospesa
Superficie totale occupata (mq):		Profondità di escavazione (m):	
Volume di scavo autorizzato (mc):		in data	con delib. n.
Volume scavato (mc):		Volume disponibile (mc):	

<i>Modalità di coltivazione</i>			
<input type="checkbox"/> esplosivo	<input type="checkbox"/> mezzi meccanici	<input type="checkbox"/> taglio	<input type="checkbox"/> altro:
Escavatori Nr.:	Pale Nr.:	Ruspe Nr.:	
Mezzi di trasporto:	<input type="checkbox"/> propri Nr.	<input type="checkbox"/> di terzi Nr.	<input type="checkbox"/> a nolo Nr.
Operatori macchine Nr.:	Tecnici Nr.:	Amministrativi Nr.:	
Produzione annua (m³):	Produzione giornaliera (m³):	Resa:%	

<i>Impiego del materiale</i>		
<input type="checkbox"/> riempimenti ... %	<input type="checkbox"/> cementi e bitumi ... %	<input type="checkbox"/> laterizi ... %
<input type="checkbox"/> rilevati stradali ... %	<input type="checkbox"/> pietra da taglio e costr. ...	<input type="checkbox"/> ceramiche ... %
<input type="checkbox"/> opere idrauliche ... %	<input type="checkbox"/> leganti generici ... %	<input type="checkbox"/> argille espanse ... %
<input type="checkbox"/> uso in natura	<input type="checkbox"/> impianti lavoraz. propri	<input type="checkbox"/> impianti lavoraz. terzi
	<input type="checkbox"/> impianti industr. propri	<input type="checkbox"/> impianti industr. terzi
Destinazione materiale:	<input type="checkbox"/> comunale ... %	<input type="checkbox"/> regionale ... %
	<input type="checkbox"/> provinciale ... %	<input type="checkbox"/> extraregionale ... %

<i>Uso reale del suolo all'apertura della cava</i>	
<input type="checkbox"/> seminativo rotazionale e/o arborato	<input type="checkbox"/> vigneto o altre colture specializzate
<input type="checkbox"/> prato stabile	<input type="checkbox"/> pioppeto
<input type="checkbox"/> bosco	<input type="checkbox"/> incolto
<input type="checkbox"/> roccia affiorante	<input type="checkbox"/> cava preesistente

<i>Tipologia di ripristino o di recupero</i>			
Ripristino:		Recupero:	
<input type="checkbox"/> in corso	<input type="checkbox"/> agronomico	<input type="checkbox"/> in corso	<input type="checkbox"/> ricreativo
<input type="checkbox"/> in previsione	<input type="checkbox"/> altro:	<input type="checkbox"/> in previsione	<input type="checkbox"/> naturalistico
<input type="checkbox"/> ultimato		<input type="checkbox"/> ultimato	<input type="checkbox"/> altro:
		<input type="checkbox"/> agronomico	
Ritombamento:	<input type="checkbox"/> discarica di inert	<input type="checkbox"/> fanghi di fran toio	<input type="checkbox"/> altro

<i>Caratteristiche idrogeologiche</i>			
<input type="checkbox"/> cava sotto falda	<input type="checkbox"/> cava sopra falda		
Tipo falda:			
<input type="checkbox"/> freatica	<input type="checkbox"/> confinata/semiconf.	<input type="checkbox"/> assente	soggiacenza (m):
Circolazione in rete:			
<input type="checkbox"/> sorgenti	<input type="checkbox"/> canali	<input type="checkbox"/> non rilevabile	

<i>Vulnerabilità naturale</i>				
<input type="checkbox"/> la cava raggiunge il tetto dell'acquifero confinato	<input type="checkbox"/> la cava non raggiunge il tetto dell'acquifero confinato			
Vulnerabilità prima dello scavo:				
<input type="checkbox"/> estr. elevata	<input type="checkbox"/> elevata	<input type="checkbox"/> alta	<input type="checkbox"/> media	<input type="checkbox"/> bassa
Vulnerabilità dopo lo scavo:				
<input type="checkbox"/> estr. elevata	<input type="checkbox"/> elevata	<input type="checkbox"/> alta	<input type="checkbox"/> media	<input type="checkbox"/> bassa

<i>Viabilità di collegamento con gli impianti di lavorazione</i>	
<input type="checkbox"/> strada statale N.	<input type="checkbox"/> strada provinciale N.
<input type="checkbox"/> strada comunale	<input type="checkbox"/> strada vicinale

<i>Vincolistica</i>			
<input type="checkbox"/> P.T.P.R.	<input type="checkbox"/> vincolo idrogeologico	<input type="checkbox"/> vincolo Galasso	<input type="checkbox"/> altro vincolo:

NOTE:
